

BOZZE DI STAMPA

27 luglio 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (2332)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, sostituire le parole: «e di ambiente» con le seguenti: «, ambiente e biodiversità».

1.2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresa la biodiversità, nonché del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 (C(2021) 1054).»

1.3

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compresa la biodiversità, nonché del principio di non arrecare un danno significativo, in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final.».

1.4

NUGNES

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la biodiversità, nonché del principio "non arrecare un danno significativo", in coerenza con la Comunicazione della Commissione Europea 12.2.2021 C(2021) 1054 final"»

Art. 2

2.1

NUGNES

Al comma 2 dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR. Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: "semestrale", con la seguente: "trimestrale".»

2.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) aggiorna le Camere, tramite una comunicazione del Presidente del Consiglio, dell'andamento del PNRR». Conseguentemente, alla lettera e), sostituire la parola: «semestrale», con la seguente: «trimestrale».

2.3

NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.»

2.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro la Cabina di Regia di cui al comma 1 si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente viene previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento, diretto ed indiretto, di interesse delle parti sociali. Il modello di relazioni sindacali e quindi di partecipazione, confronto e negoziazione con le parti sociali maggiormente rappresentative sarà oggetto di apposito Protocollo di intesa con la Cabina di Regia, che definirà anche la partecipazione e il coinvolgimento nella predisposizione della Legge di Bilancio, del Documento di Economia e Finanza, della Nota di Aggiornamento al DEF e dei Piani nazionali di riforma.»

2.5

NUGNES

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse,

ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.»

2.6

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane abbiano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'ANCI e il presidente dell'UPI.»

Art. 4

4.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dei tempi programmati» *aggiungere le seguenti:* «, al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241;»".

4.2

NUGNES

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « , del principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai sensi dei punti 23, 25, 39 e dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241»

Art. 5

5.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce.».

5.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.3

NUGNES

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

5.0.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

1. Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deal" e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-bis di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018. n. 12 ad oggetto

il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle Zone Economiche Ambientali.

2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-*bis* "Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.».

5.0.2

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Integrazione alle Zone Economiche Ambientali)

1. Al fine di consolidare la transizione verso il "Green Deal" e incentivare i giovani del mezzogiorno, ad investire nelle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, oltre che quelle dell'articolo 5-*bis* di cui al presente decreto-legge n. 77 del 2021, per quanto compatibili e senza ulteriori oneri per lo Stato, secondo quanto disposto nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018, n. 12 ad oggetto il "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" sono estese alle Zone Economiche Ambientali.

2. Con apposito decreto interministeriale tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono regolate compatibilità e procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra gli Enti Parco Nazionali, le amministrazioni locali e statali interessate in attuazione dell'articolo 1-*bis* "Programmi nazionali e politiche di sistema" della legge n. 394 del 1991, introdotto dall'articolo 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la previsione di ulteriori misure coerenti per le ZEA che sono inserite nella SNAI.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 6-bis

G6-bis.1

RIPAMONTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 100, comma 4, del decreto legge 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prodotto un forte innalzamento dell'importo minimo dei canoni per le concessioni di beni demaniali, portandoli tale valore alla cifra di 2.500 euro annui;

il comma 4 del citato articolo 100 è inserito in un contesto di riforma che interessa le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, così come indicato nel precedente comma 3;

tuttavia l'ampia formulazione del citato comma 4, originariamente utilizzata dal legislatore, ha fatto sì che venisse rideterminato l'importo minimo delle concessioni demaniali rilasciate "*con qualunque finalità*";

in conseguenza di ciò anche le tariffe minime relative alle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura sono state innalzate fino alla soglia minima di 2.500 euro annui;

in queste settimane sono state infatti recapitate ai singoli concessionari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura le richieste di versamento dei nuovi importi minimi così rideterminati;

gli imprenditori ittici si sono così visti aumentare i costi fino a sette volte l'importo pagato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione; come più volte ripetuto, tutto ciò accade proprio in un momento in cui il settore della pesca e l'acquacoltura, come molti altri comparti dell'economia italiana, sta vivendo un periodo di grande difficoltà al punto che le Istituzioni unionali e nazionali hanno deciso di adottare soluzioni allo scopo di lenire i pesanti effetti socio-economici prodotti dall'emergenza sanitaria; appare quindi distonica la scelta di moltiplicare i costi di produzione nel mentre si sta dando vita ad una politica di sostegno che supporti e stimoli la ripartenza attraverso misure agevolative mirate;

dopo varie richieste di intervento tese a ripristinare lo *status quo ante*, con l'articolo 6-*bis* del provvedimento all'esame è stata finalmente introdotta una modifica all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020 sopprimendo le parole "*con qualunque finalità*", responsabili di questo aumento generalizzato ed indiscriminato;

impegna il Governo

a garantire che, per effetto dell'intervenuto ripristino del regime tariffario minimo vigente fino al 31 dicembre 2020, qualora gli effetti si estendessero alle concessioni della pesca e dell'acquacoltura, le Amministrazioni pubbliche competenti in materia di riscossione dei canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura, che abbiano nel frattempo già provveduto a notificare ai singoli concessionari imprenditori ittici le richieste di pagamento per il 2021, adottino i necessari provvedimenti affinché sia assicurata la compensazione fra le somme eventualmente già versate in eccesso e quelle effettivamente dovute in conseguenza della novella *ex art. 6-bis* del provvedimento *de quo*.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

NUGNES

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.»

7.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di rafforzare le funzioni dell'ANAC, con apposito decreto sarà determinato il necessario potenziamento del personale dell'Agenzia.».

Art. 8

8.1

NUGNES

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.»

8.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Il Governo garantisce il raccordo con regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d'interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coin-

volgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell'avanzamento di milestone e target del PNRR.»

ORDINE DEL GIORNO

G8.1

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede misure di sostegno e contributi ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. La norma prevede che i contributi previsti, sono riconosciuti ed erogati previa autorizzazione della Commissione europea;

riguardo alla suddetta autorizzazione della Commissione europea, si evidenzia che la Commissione Europea nel corso degli anni ha più volte approvato Leggi Nazionali e Leggi delle Regioni e delle Province Autonome in cui è stato riconosciuto che molte località per la loro ubicazione e per l'utenza prevalentemente di prossimità, non operano in concorrenza transnazionale e che quindi il finanziamento pubblico di questi ultimi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 (allora 87), par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che pertanto si possa ritenere che tale definizione sia applicabile, senza ulteriore confronto con la Commissione Europea, nei vari provvedimenti di sostegno alle aziende di gestione degli impianti di risalita, ma non solo, operanti in località che rispettano i parametri che la stessa Commissione Europea ha definito per numero impianti, numeri di posti letto alberghieri e numero skipass settimanali venduti;

l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - cd. Sostegni-bis, incrementa di 30 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato alla concessione

di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, istituito dall'art. 2 del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021). La ripartizione delle risorse è effettuata con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

il medesimo decreto legge 73/2021, all'articolo 43, prevede la decontribuzione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo;

tra i datori di lavoro e soggetti rientranti nel settore del turismo beneficiarie della suddetta prevista decontribuzione, non sono però ricompresi i gestori di impianti di risalita nonostante la gravità della situazione che stanno affrontando queste aziende a causa della mancata apertura della propria attività durante la scorsa stagione invernale, ma in alcuni casi anche a causa della anticipata chiusura della stagione precedente;

impegna il Governo:

a prevedere che tra i soggetti e le aziende rientranti nel settore del turismo beneficiarie della decontribuzione prevista dal decreto legge 73/2021, articolo 43, siano ricompresi anche i gestori di impianti di risalita;

ad avviare tutte le iniziative necessarie ad ottenere la necessaria autorizzazione della Commissione europea per l'erogazione dei contributi ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici di cui all'articolo 2, decreto legge n. 41/2021, alla luce del fatto che i contributi del fondo di cui al medesimo articolo 2, quando riferiti a realtà produttive a carattere locale - così come individuate dalle caratteristiche elencate al punto 11 della decisione 24 giugno 2011 della Commissione europea C(2011) 4650 definitivo - non costituiscono un aiuto di Stato e automaticamente non rientrano nei meccanismi e regolamenti previsti dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

a prevedere la proroga di un anno tutte le scadenze dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo assegnati, tra enti pubblici, di qualsiasi tipologia, e soggetti privati con oggetto Beni, terreni ed infrastrutture attinenti la gestione di un'area sciabile;

a riaprire i termini e modificare i criteri di assegnazione per la presentazione delle domande di assegnazione dei diversi Bonus Stagionali previsti dalla diverse norme di legge emanate dal novembre 2020 ad oggi, per i singoli operatori dipendenti di aziende del settore del turismo bianco, sia esso di strutture ricettive, di somministrazione, noleggi impianti di risalita ecc., al fine di poter consentire una parità di trattamento tra i dipendenti delle aziende appartenenti alle diverse categorie merceologiche, rimandando ad un confronto tra i competenti uffici Statali e le parti sociali le modalità di attuazione di quanto sopra richiesto;

a prevedere - preso atto che la mancata apertura degli impianti di risalita ha comportato necessariamente il mancato utilizzo dei beni, dei terreni,

o degli impianti affidati in Concessione da parte di Enti Pubblici a soggetti gestori privati tramite qualsiasi procedura - una proroga automatica di un anno di tali contratti di concessione senza alcun onere per il Bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2:

1) all'alea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 3, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2022"»

9.2

NUGNES

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 3, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2022"»

9.3

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attuazione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.»

9.4

NUGNES

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 costituiscono Tavoli territoriali continui di confronto preventivo sull'attuazione delle linee di investimento con le parti sociali maggiormente rappresentative.»

Art. 10

10.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «ovvero anche di proprie società in house».

10.0.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari".».

10.0.2

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Segretari comunali nei piccoli comuni)

1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Il presidente dell'unione di co-muni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario".

2. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Per il triennio 2021-2023, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2021-2023, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari"».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "avuto riguardo all'esperienza pregressa, all'adeguatezza del personale, all'ambito territoriale di competenza";

b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « per forniture, servizi e lavori";

c) al terzo periodo del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti di cui all'articolo 37, comma 4, lettera c)"».

Art. 12

12.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

12.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 6, sopprimere le parole: «o con risorse proprie».

Art. 14

14.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, n. 564, nonché gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.»

Art. 17

17.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesimo articolo, la denominazione di Sotto-commissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli

introiti di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 e dall'articolo 27 del presente decreto."»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «nonché la Commissione di cui al comma 2-*bis*, dà precedenza ai progetti aventi» *con le seguenti:* «nonché la Sottocommissione di cui al comma 2-*bis* danno precedenza ai progetti che, a fronte di un comprovato valore ambientale, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti in ambito europeo e nel rispetto del principio comunitario "non arrecare un danno significativo", abbiano».

17.2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-*bis*», ottavo periodo sostituire le parole:* «per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale» *con le seguenti:* «Per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni,» *e le parole «dalle Regioni» con le seguenti:* «da ciascuna Regione coinvolta.»

17.3

NUGNES

*Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «2-*bis*» con il seguente:*

«2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione la Commissione Tecnica di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., assume, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1 del medesi-

mo articolo, la denominazione di Sottocommissione PNIEC-PNRR. La Sottocommissione di cui al periodo precedente è formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attingendo dall'elenco già utilizzato per la nomina dei componenti della attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. Nelle more della nomina dei commissari di cui al periodo precedente, lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è proseguito dalla attuale Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., che estende la sua competenza anche ai progetti attuativi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. I commissari assegnati alla Sottocommissione Tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in quella analoga prevista dai rispettivi ordinamenti, e sono rinnovabili per una sola volta. Agli oneri nei confronti delle amministrazioni di appartenenza, nel caso di comando o distacco, si provvede a valere sugli introiti di cui all'articolo 33, comma 3-bis, quinto periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i progetti i cui effetti interessano il territorio di più regioni all'attività istruttoria, partecipa con diritto di voto un esperto designato da ciascuna Regione coinvolta e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.»

17.4

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera a) capoverso «2-bis» sostituire l'allegato I-bis ivi richiamato con il seguente:

«ALLEGATO I-bis

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone entro il 2025;

1.1.2 Nuovi impianti (con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo) per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le interconnessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettrochimici, pompaggi, H₂ verde) necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare.

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide prioritariamente da filiera corta.

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'*upgrading* del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas (non da fonti fossili), carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*) non da plastiche.

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

- 1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno verde;
- 1.3.2 Impianti di *Power-to-X* ottenuto solo da surplus da FER;
- 1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;
- 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

- a. Ricarica elettrica;
- b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con *Fuel cell*, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
- c. Rifornimento Gas Naturale Compresso di origine Biologica (ottenuto solo da FER);
- d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto di origine biologica (ottenuto solo da FER);

2 Dimensione dell'efficienza energetica:

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento da FER (non rifiuti indifferenziati, no materie plastiche);

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica:

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere, non connesse a fonti fossili, funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e *Metering*.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.3 Settore dei prodotti petroliferi:

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*);

3.3.2 Interventi di *decommissioning* delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.«.

17.5

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.1. le parole: "Riconversione e/o", sono soppresse.»

17.6

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 le parole: "termoelettrici alimentati attraverso gas naturale", sono soppresse.»

17.7

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1.2 dopo le parole: "Nuovi impianti" sono inserite le seguenti: "(con priorità a quelle fonti rinnovabili già con sistemi di accumulo)".»

17.8

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) All'Allegato I - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.3 è sostituito dal seguente: "1.1.3 Adeguamento delle infrastrutture della rete elettrica comprese le inter-connessioni con il continente e un adeguato e diversificato sistema di accumuli (elettro-chimici, pompaggi, H2 verde) necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna".»

17.9

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) All'Allegato I-*bis* - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2 e ove ricorrano nel testo le parole: "residui e rifiuti", sono soppresse.»

17.10

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 le parole: "biomasse solide", sono soppresse.»

17.11

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.1 dopo le parole: "bioliquidi", sono inserite le seguenti: "(oli vegetali e grassi di origine animale)".»

17.12

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.2 dopo le parole: « biomasse solide prioritariamente », inserire le seguenti: « da filiera corta ».

17.13

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 dopo le parole: « syngas », inserire le seguenti: «(non da fonti fossili) ».

17.14

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.2.3 aggiungere le seguenti parole: « non da plastiche ». 17.38. Timbro, Fornaro. Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.1 aggiungere la seguente parola: « verde ».

17.15

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.3.2 aggiungere le seguenti parole: «ottenuto solo da surplus da FER ».

17.16

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), le parole: « Gas Naturale Compresso », sono soppresse.

17.17

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), le parole: « Gas Naturale Liquefatto », sono soppresse.

17.18

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera c), aggiungere le parole: « (ottenuto solo da FER) ».

17.19

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera e) è soppressa.»

17.20

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, la lettera f) è soppressa.»

17.21

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.4.2 è soppresso.»

17.22

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e

Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2.2 sono aggiunte le seguenti parole: « da FER ».

17.23

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - 61 - BOZZA NON CORRETTA(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 3.1.1, lettera c), dopo la parola: « opere » sono aggiunte le seguenti: « non connesse a fonti fossili ».

17.24

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3.2 è sostituito dal seguente: « 3.2 Settore gas: 3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di tra-sporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo, al fine di consentire l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo tra-sporto, stoccaggio e distribuzione ».

17.25

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'Allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e

Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.4.1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: « (ottenuto solo da FER) ».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

la parte II, disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, titolo I, capo VI del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame parlamentare, contiene misure intese ad accelerare le procedure per le fonti rinnovabili,

lo sviluppo tecnologico rappresenta un'importante sfida per garantire al nostro Paese l'auspicata rinascita e la necessaria ripartenza in tutti i settori, in totale sicurezza;

è necessario procedere in modo spedito e sicuro all'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di GPL anche di capacità superiore a 13 metri cubi con un metodo di controllo basato sulle emissioni acustica, al fine di poter far fronte - una volta conclusa l'attuale fase di emergenza - ad una gestione ordinata e coerente delle verifiche da effettuare sui serbatoi di GPL di qualsiasi capacità, anche in relazione alle proroghe delle tempistiche di scadenza delle certificazioni di cui all'art. 103, comma 4 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge con legge 24 aprile 2020, n. 27;

è altresì prioritario garantire i più alti standard di sicurezza e di garanzia per l'intero sistema di verifica e controllo attraverso opportune verifiche e prove da parte di soggetti abilitati, che oltre al possesso di tutti i requisiti tecnici indicati nella specifica procedura operativa già messa a punto dall'I-NAIL, debbano essere in possesso di una specifica polizza assicurativa con

adeguato massimale a garanzia della solidità tecnica e finanziaria del soggetto che effettua le verifiche,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile strumento, anche normativo, per garantire che gli organismi già abilitati ad effettuare le verifiche con il sistema delle emissioni acustiche sui serbatoi di GPL di capacità non superiore a 13 mc siano abilitati ad effettuare le verifiche di cui all'art. 64 bis, comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 anche per i serbatoi di GPL di capacità superiore a 13 mc, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi, nel rispetto dei requisiti tecnici fissati da INAIL e garantendo un massimale assicurativo di importo rilevante, a tutela della garanzia di un servizio di elevato livello in termini di qualità e di sicurezza.

EMENDAMENTI

Art. 18

18.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)» inserire le seguenti: «come individuati nell'Allegato I-bis,» e sostituire le parole: «le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» con le seguenti: «individuate in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica, fra quelle elencate nell'Allegato I-bis, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.».

18.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «indifferibili e urgenti» aggiungere le seguenti: «, quando individuate nel decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri che verrà adottato annualmente su proposta del Ministero della transizione ecologica».

18.3

NUGNES

Al comma 1, lettera a), al numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare annualmente su proposta del Ministero della Transizione Ecologica».

18.4

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati gli obiettivi, espressi in termini temporali e percentuali, intermedi e finali, che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). In particolare il decreto dovrà definire la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 30 per cento del consumo interno lordo entro 2030 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea, della capacità minima rinnovabile in termini di MW che le medesime saranno tenute ad autorizzare al 2030 nonché il relativo sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti obiettivi, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente. La somma degli obiettivi regionali di capacità rinnovabile al 2030 dovrà essere uguale o superiore agli obiettivi nazionali al 2030 stabiliti dal PNIEC e dai suoi successivi aggiornamenti. Gli obiettivi regionali saranno individuati tenendo conto della disponibilità delle fonti rinnovabili sul territorio e monitorati annualmente da un organismo di supervisione appositamente costituito. In caso di mancato rispetto degli obiettivi, anche intermedi, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

18.5

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

18.6

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Art. 18-bis

18-bis.0.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

(Criteri per l'individuazione delle aree idonee per i progetti e le opere attuative del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idri-

ci, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

1) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo seminaturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;

c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

f) definendo indicatori relativi *all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo*, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;

2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;

g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;

h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping, di repowering e di decommissioning;

l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;

o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.»

18-bis.0.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-ter

(Criteri per l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee per i progetti e le opere attuative del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Ai fini della individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), occorre tenere conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 deve avvenire:

a) nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi

idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

1) sono individuate prescrizioni co-struttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

2) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

3) sono esclusi dalle opere i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo;

b) privilegiando misure e azioni che escludano nuovo consumo di suolo semi-naturale, incolto o agricolo, e, in generale, il consumo di suolo le cui funzioni ecosistemiche sono in grado di garantire i servizi primari;

c) evitando scelte che comportino frammentazione, semplificazione e banalizzazione del paesaggio con l'alterazione e/o compromissione degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, con preferenza per soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile gli impatti negativi sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali e la biodiversità;

d) prevedendo, per la dismissione di infrastrutture energetiche o di impianti obsoleti, misure e azioni per il recupero e la riqualificazione dei caratteri naturalistici, rurali, culturali e paesaggistici dei luoghi interessati da tali dismissioni;

e) considerando in via prioritaria, per la collocazione degli impianti in aree già antropizzate, le aree compromesse e degradate e di favorire prevalentemente l'installazione su volumi edilizi dismessi o industriali;

f) definendo indicatori relativi all'uso del suolo, ai suoi servizi ecosistemici e pedologici e al consumo di suolo, basati su di una mappatura di sintesi su base cartografica digitale ed interoperabile che riporti:

1) i siti e le aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, censiti su base regionale;

2) i siti già impegnati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'indicazione tipologica dell'impianto in questione;

3) i siti che saranno interessati dalla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non ancora realizzati ma già autorizzati;

g) costruendo un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario « di policy » dei Piani, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche implementate dal PNRR e dal PNIEC hanno sul territorio nazionale in termini di compatibilità ecologica e paesaggistica;

h) definendo il piano di monitoraggio con riferimento alle componenti naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale;

i) tenendo conto, nell'ambito della pianificazione per l'installazione degli impianti eolici, delle procedure di revamping (ristrutturazione generale dell'impianto) o di repowering (ripotenziamento con mac-hine più efficienti) e di decommissioning (dismissione a fine vita);

l) attuando, nella pianificazione territoriale multilivello, i necessari approfondimenti anche rispetto alla coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei piani ambientali e paesaggistici regionali;

m) approfondendo il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del PNRR e del PNIEC potrebbero avere sul patrimonio culturale;

n) considerando i piani di gestione dei siti UNESCO, previsti dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, anche nelle fasi di successiva attuazione del PNIEC e del PNRR;

o) avvalendosi, ai fini dell'acquisizione dei dati ambientali, del paesaggio e patrimonio culturale contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico, sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre banche dati e sistemi informativi territoriali del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della cultura, del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 19

19.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

19.2

NUGNES

Al comma 1, la lettera a), sopprimere il numero 1.

19.3

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

19.4

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 7 dopo le parole "tenendo conto" sono aggiunte le seguenti "delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e";»

19.5

NUGNES

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 7 dopo le parole "tenendo conto" sono aggiunte le seguenti "delle condizioni ambientali dallo stesso proposte e" »

19.6

GALLONE

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente numero:

«3-bis) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In tale caso i tempi del procedimento di VIA sono ridotti della metà".».

Art. 20

20.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente: «2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, solo qualora l'inosservanza dei predetti termini non dipenda da impedimenti di carattere oggettivo. Al rimborso si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.»

20.2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1 sopprimere il capoverso «2-quater».

20.3

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, al capoverso «2-quater» sostituire le parole: «In caso di inerzia» con le seguenti: «Per i progetti di cui all'Allegato I-bis del presente decreto, in caso di inerzia.».

20.4

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-quinquies».

ORDINE DEL GIORNO

G20.1

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»,

premesso che:

l'articolo 20 del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 25 del Codice dell'ambiente (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi);

il predetto articolo reca un nuovo comma 2-*quater* all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendo ed ampliando la portata di una disposizione pressoché identica a quella del testo previgente dell'ultimo periodo del comma 2-*bis* e relativa al caso di inerzia nella conclusione del procedimento e all'attivazione di poteri sostitutivi. Tale disposizione viene integrata con una precisazione volta ad estenderne l'applicazione a tutte le procedure di VIA, a prescindere dall'inclusione dei progetti interessati nel PNRR-PNIEC;

il testo previgente prevede che, in caso di inerzia, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 - acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni - provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. Nel nuovo testo viene precisato che l'inerzia a cui si fa riferimento è quella nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA-VAS (cioè quella di cui al comma 1 dell'art. 8 del Codice dell'ambiente), ovvero della Commissione PNRR-PNIEC (cioè quella di cui al comma 2-*bis* del medesimo art. 8, che si occupa dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-*bis* del Codice);

il secondo periodo del nuovo comma 2-*quater* integra la disciplina recata dal periodo precedente, introducendo una disposizione che regola i casi di: inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del MiTE e ritardo, nel rilascio del concerto, da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura. In tali casi viene previsto che il titolare

del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi 30 giorni;

considerato che:

non appare giustificabile la previsione di una simile disciplina di potere sostitutivo né nel caso di progetti competenza statale, né in quello degli interventi relativi al PNIEC, tenuto conto, in particolare, della natura di alcuni dei progetti contenuti nell'allegato *I-bis* sopra richiamato, i quali includono attività con un impatto potenzialmente molto rilevante sull'ambiente, quali gli impianti termoelettrici o di produzione di energia dai rifiuti (attività che, tra l'altro, lo stesso PNIEC richiede di ridurre). Il ricorso ad una fattispecie così delineata di potere sostitutivo appare giustificato esclusivamente nel caso degli interventi relativi al PNRR, considerata l'impellente necessità di portare a termine, entro i tempi concordati con l'Unione Europea, tutti gli interventi in esso contemplati;

inoltre, appare necessario specificare i contenuti del parere ISPRA richiesto al medesimo comma *2-quater*, laddove si eserciti la nuova previsione di potere sostitutivo, al posto di quello della Commissione Tecnica VIA-VAS o della Commissione PNRR-PNIEC, in caso di interventi ricompresi nel PNRR;

impegna il Governo:

a escludere l'applicabilità della disciplina del potere sostitutivo, prevista dai nuovi commi *2-bis* e *2-quater* dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai progetti di competenza statale e agli interventi elencati all'allegato *I-bis* della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi al PNIEC;

a specificare i contenuti essenziali che deve contenere il parere ISPRA laddove sia esercitato il potere sostitutivo in relazione ai progetti relativi al PNRR, in particolare indicando la necessità che lo stesso analizzi specificatamente e analiticamente tutti gli aspetti contenuti nello studio di impatto ambientale sottoposto alla valutazione dal proponente e fornisca le analisi e le valutazioni necessarie affinché il provvedimento emesso a seguito della conclusione del procedimento rispetti quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e dai commi 3 e 4 del citato articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EMENDAMENTI

Art. 21

21.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: «a sessanta giorni» con le seguenti: «a trenta giorni».

21.2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «3», primo periodo sopprimere le parole: « ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,».

21.3

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera b), numero 1, sopprimere le parole: «ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,».

21.4

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: ", nonché al secondo periodo" fino a: "di cui all'articolo 8, comma 2-bis,".

21.5

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «ovvero quindici giorni» con le seguenti: «anche».

Art. 22

22.1

NUGNES

Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente:

« 01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico. »

22.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera f), al numero 1, premettere il seguente: «01) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico."».

Art. 23

23.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.3

NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente::

«b-bis) elenco degli enti competenti al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.»

23.4

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e i termini possono essere ridotti fino alla metà».

23.5

GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le richieste avanzate dalle autorità coinvolte dovranno essere adeguatamente motivate dalla necessità di comprendere al meglio le peculiarità del progetto analizzato, al fine di poter rilasciare un parere favorevole, al più con prescrizioni. Le determinazioni devono essere espresse nei limiti delle rispettive competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite.».

23.6

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

23.7

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 26-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

Art. 24

24.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: « le parole: "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed »;

2) *alla lettera b) sopprimere le parole:* « le parole: "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e ».

24.2

GALLONE

Al comma 1, lettera c), capoverso «5», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente concede, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.»

24.3

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, lettera c), capoverso 5, ultimo periodo sostituire le parole: «ridotta della metà rispetto» *con la seguente:* «pari».

24.4

GALLONE

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «7-ter», aggiungere il seguente:

«7- *quater.* Al comma 8 in fine sono aggiunte le seguenti parole "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze di legge; diversamente saranno considerate come non acquisite. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa di cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità precedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri.»

24.5

GALLONE

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «7-ter», aggiungere il seguente:

"7- quater. Dopo il comma 8 è aggiunto il comma: 8-bis "Decorsi i termini di cui al comma 7, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento, decorsi i quali il provvedimento si intende rilasciato."

24.6

GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da redigersi a valle di quest'ultima entro i 5 giorni successivi. La pubblicazione del provvedimento unico autorizzatorio regionale sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."»

Art. 24-bis

24-bis.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1 sopprimere le parole «La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali» e sostituire le parole «medesime strutture» con le seguenti «strutture ricettive»

Art. 25

25.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità che autorizza il progetto coincida con il Ministero della Transizione Ecologica, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dallo stesso nell'ambito del procedimento autorizzatorio."».

Art. 26

26.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine perentorio di trenta giorni"».

Art. 28

28.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 6, dopo il comma 3-ter) è aggiunto il seguente:

"3-quater. I progetti di opere e impianti oggetto dei provvedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che comportano la variazione dello strumento urbanistico non sono sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità alla

medesima procedura, rimanendo sottoposti, qualora ne sussistano i presupposti di legge, a procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità alla medesima procedura"».

28.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

Art. 29

29.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sopprimere l'articolo

29.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando l'acquisizione del parere delle Sovrintendenze competenti».

29.3

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Soprintendenza speciale per il PNRR di cui al comma 1 non può esercitare poteri di avocazione e sostituzione nei confronti della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal terremoto. Ai sensi dell'articolo 9-*tricies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, il programma è curato dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004 che hanno la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate da prima degli eventi sismici del 2016 e dalle imprese dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto Centrale del restauro qualora rispondano ai medesimi requisiti. Alla selezione dei candidati e nelle commissioni tecniche per gli anni 2021-2026 potranno svolgere ruolo di selezionatrici anche i restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 in quanto professionisti abilitati.»

ORDINE DEL GIORNO

G29.1

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

premesso che:

il capo V reca disposizioni in materia paesaggistica;

in particolare, l'articolo 29 istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR avente funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nel caso in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici;

alla Soprintendenza speciale sono inoltre attribuiti i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;

ulteriori articoli, pur non formalmente inseriti nel capo della materia paesaggistica, impattano sulle misure di tutela del bene ambientale e paesaggistico. È il caso, in particolare: dell'articolo 12 sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sulle deroghe alle disposizioni di legge ove strettamente indispensabile; dell'articolo 18 che abroga il comma 2-ter dell'articolo 7-bis del Codice dell'Ambiente che disciplinava i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di interventi; dell'articolo 20 che, in riferimento alla nuova disciplina della VIA di competenza statale, tratta del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura; dell'articolo 30,

che disciplina l'ambito di partecipazione del Ministero della Cultura nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, prevedendo che il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della Conferenza di servizi con parere obbligatorio e che non possa attivare i rimedi previsti dalla normativa vigente avverso la determinazione di conclusione della Conferenza; dell'articolo 31, riguardante la semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e, infine, dell'articolo 44 che, ai commi 2 e 3, disciplina l'*iter* procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla VIA apportando però una riduzione dei tempi;

considerato che:

l'obiettivo di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» contenuti nel PNRR, PNIEC e la realizzazione delle opere connesse non possono considerarsi prioritari rispetto a quello costituzionale della tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della Costituzione;

il provvedimento apporta alcune novelle procedurali stabilendo tra l'altro tempi più ristretti, ma comprime altresì i poteri del Ministero della Cultura, sopprime il parere vincolante delle Soprintendenze per le aree contermini a quelle protette e sembra far anche scomparire la disciplina volta all'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di progetti strategici per la transizione energetica;

il territorio è sede di una molteplicità di interessi, talvolta in evidente conflitto tra loro, e la realizzazione di grandi impianti energetici da fonti rinnovabili non rappresenta l'unico modo per affrontare la transizione ecologica;

valutato che:

occorre superare quell'approccio in base al quale - ragionando prevalentemente in termini di mercato - la tutela di un bene culturale o paesaggistico costituisce un limite allo sviluppo dell'economia e della società: proprio il concetto di tutela, infatti, non è da interpretarsi come qualcosa di statico perché presuppone, a sua volta, una serie di attività di conservazione, manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, uso consapevole e duraturo nel tempo, affinché le prossime generazioni possano usufruire del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

ad assicurare che gli interventi previsti dal PNRR, PNIEC e relative opere connesse, anche se individuati in aree contermini a quelle oggetto di tutela, siano rispettosi dei doveri imposti dagli articoli 9 e 32 di cui alla Carta costituzionale riguardanti la tutela del paesaggio e il diritto a un ambiente salubre, e dunque non comportino alcun impatto negativo sugli ecosistemi marini, terrestri e sulle aree d'interesse archeologico;

a garantire la partecipazione al '*Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale*' delle realtà del Terzo settore operanti nel campo della protezione del paesaggio e dei beni culturali;

a individuare tempestivamente, nel prossimo provvedimento utile, le aree non idonee alla realizzazione dei progetti di cui al PNRR nel rispetto dell'esigenza prioritaria di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole, forestali e marine e della biodiversità;

a rivalutare e, ove necessario, rimodulare i poteri attribuiti alla Soprintendenza speciale, affinché siano definiti e circoscritti con maggiore chiarezza anche al fine di assicurare il più ampio e giusto potere d'intervento da parte delle Soprintendenze territoriali, le cui piante organiche necessitano anche un rafforzamento per il tramite di procedure concorsuali pubbliche;

a rafforzare gli strumenti amministrativi di cui il Ministero della Cultura possa avvalersi, finalizzati alla tutela di un bene culturale o paesaggistico.

EMENDAMENTI

Art. 30

30.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e PNRR, con particolare riguardo all'incremento» con le seguenti: «contenuti nel PNIEC e nel PNRR, riguardanti l'incremento».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio e vincolante.»

30.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo le parole: «presente articolo» inserire la seguente: «esclusivamente».

30.3

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. »;

b) all'articolo 27-bis, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente: « 7-quater. Il Ministero della cultura partecipa alla Conferenza dei Servizi ai sensi del presente articolo esclusivamente in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

30.4

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 2 sostituire la parola: «non» con la seguente: «e».

30.5

GALLONE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere le parole:* «nell'ambito della conferenza di servizi»;
 - b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «In tutti i casi di cui al presente comma» *con le seguenti:* «Nel caso di procedimenti di cui al presente comma rientranti nell'ambito della conferenza di servizi».
-

30.6

LA RUSSA, MALAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «non vincolante».

30.7

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, dopo le parole* «con parere obbligatorio» *sopprimere la parola* «non»
 - b) *sopprimere il secondo e terzo periodo.*
-

30.8

LA RUSSA, MALAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Art. 31

31.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Sopprimere il comma 2

31.2

GALLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti".»

31.3

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 2, capoverso 9-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole "sino a 20 MW" sono sostituite dalle seguenti "sino a 3 MW"*

b) *il periodo "nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti," è soppresso*

c) *le parole "le disposizioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al presente comma"*

d) *sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole «Si potrà procedere.» fino a ".per l'edificazione.»*

Al comma 2, capoverso «9-bis», al comma 6 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 MW» con le seguenti: «3 MW».

31.4

GALLONE

Al comma 2, al capoverso «9-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole «produttiva o commerciale» aggiungere le seguenti: «e in aree di discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati»;*

b) *alla fine del capoverso aggiungere il seguente periodo: « Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti".*

31.5

GALLONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.1. L'istanza di procedura semplificata deve essere inviata per conoscenza, ai fini monitoraggio e controllo, alla Regione che dovrà tenere un registro, accessibile al pubblico, nel quale verranno riportare le informazioni atte ad identificare l'iniziativa e il proponente. Qualora la Regione, nei 20 giorni dalla protocollazione del ricevimento della istanza di procedura semplificata, ravvisi elementi di sospetto artato frazionamento a fronte dell'unicità della iniziativa imprenditoriale su aree contigue, ordina al Comune di procedere con la sospensione del procedimento autorizzativo in atto. Il procedimento potrà riattivarsi se le verifiche avranno esito positivo. Diversamente la domanda sarà considerata rigettata. Trascorsi 20 giorni, senza che la Regione attivi il suo potere, la procedura sarà da considerarsi positivamente controllata. Allo scadere del trentesimo giorno il Comune dovrà rilasciare una attestazione espressa ai sensi dell'art. 62 del presente decreto.»

31.6

GALLONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti";

b) all'art. 135, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. I piani paesaggistici devono essere elaborati nel rispetto del principio espresso al comma 2-bis dell'art.3."»

31.7

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Sopprimere il comma 5

31.8

GALLONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per i progetti di cui al comma 6 che alla data di pubblicazione del presente decreto:

a) hanno iter autorizzativo in corso i cui termini previsti per legge per il perfezionamento della procedura di VIA risultano già decorsi;

b) siano in corso di valutazione o abbiano ricevuto esito negativo di VIA regionale;

il proponente può fare istanza di riesame presso la Commissione di cui all'art. 8 comma 2-bis. La Commissione esprime parere di Valutazione di Impatto Ambientale entro i successivi 60 giorni. Durante tale periodo i termini per il ricorso al giudice competente sono sospesi.»

31.9

GALLONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

"6-bis. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono regolati dalla previgente disciplina, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro 60 gg. dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della transizione ecologica per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNIEC/PNRR, istanza per la procedura di VIA in sede statale."

31.10

GALLONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

"6-bis. Occorre lasciare agli operatori la possibilità di scegliere una delle due opzioni:

a) procedere con la Commissione VIA-VAS di cui all'art. 8 comma 1 del Dlgs 152/2006

b) procedere con la Commissione VIA delle Regioni e Provincie Autonome secondo le disposizioni di cui all'art. 7-bis comma 3 del Dlgs 152/2006".«

31.11

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate a livello nazionale le aree non idonee, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Nelle restanti aree la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili resta escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

31.12

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Il gestore dei servizi elettrici (GSE) provvede alla verifica dei progetti di cui alle tabelle A e C del registro pubblicato in data 25 novembre 2016 (codice registro BIOA_2016) rimuovendo dal registro gli impianti non realizzati e assegnando la relativa capacità incentivata a quelli successivi in graduatoria, fino al limite massimo del contingente di potenza previsto. La

potenza non assegnata è inserita nel contingente di potenza dei registri che verranno successivamente aperti.»

31.13

GALLONE

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente provvedimento sono disciplinati dalla previgente disciplina in materia di ripartizione competenze Stato/Regione in tema di screening e valutazione di impatto ambientale, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare, entro [60 gg.] dalla entrata in vigore, o entro [20 gg.] dalla nomina dei componenti della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, istanza di voler procedere a VIA statale. Parimenti rimangono soggetti alla previgente disciplina i progetti di cui al comma 6 rispetto ai quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, i termini previsti per legge per il completamento della procedura di screening o di VIA risultano già decorsi, fatta salva per il proponente la facoltà di presentare istanza di voler procedere a VIA statale.»

ORDINI DEL GIORNO

G31.1

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

premesso che:

l'articolo 31 del decreto-legge in esame contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone;

in particolare, il comma 2 del medesimo articolo apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Attua-*

zione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e introduce il nuovo comma 9-bis all'articolo 6, che dispone norme sulla procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, prevedendo che per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (10 MW nel testo originario del decreto-legge) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata;

in sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti ubicati in discariche o cave, ove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale;

considerato che:

la disposizione in esame prevede che gli impianti fotovoltaici fino a 20 MW per i quali è possibile utilizzare la procedura abilitativa semplificata sono solo quelli connessi alla rete elettrica di media tensione;

ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato A della Delibera dell'ARERA ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Testo integrato delle connessioni attive - TICA), gli impianti di potenza fino ai 6 MW sono connessi alla rete elettrica tramite connessioni in media tensione e, dunque, oltre tale soglia, si dovrebbe procedere alla connessione in alta tensione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per i soggetti che costruiscono e gestiscono impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, di utilizzare la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non solo per le connessioni alla rete elettrica a media tensione, ma anche per quelle ad alta tensione, in particolare per gli impianti di potenza superiore ai 6 MW, ai sensi del TICA.

G31.2

DORIA, LUNESU, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Pia-

no Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessi che:

il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima, PNIEC, predisposto dal Governo italiano pone tra gli obiettivi la decarbonizzazione dei settori industriali con particolare riguardo a quelli ad alta intensità energetica. In particolare per la Sardegna, è ritenuto *"opportuno e conveniente rifornire di gas naturale le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine, già esistenti e già oggi compatibili con il gas naturale, e in costruzione; sostituire i carburanti per il trasporto pesante; sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite di 0,1% di Zolfo per i mezzi portuali e i traghetti; alimentare a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il Phase Out delle centrali alimentate a carbone"*;

la Regione Autonoma della Sardegna presenta caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali che la differenziano dalle altre Regioni italiane. La sua condizione d'insularità ne ha limitato lo sviluppo delle infrastrutture, specie in ambito energetico. Allo stato attuale la Sardegna è l'unica regione italiana esclusa dalla metanizzazione: l'isola è priva di un sistema di trasporto del gas naturale, mentre esistono reti di distribuzione, in alcuni casi ancora in fase di realizzazione, che attualmente utilizzano altri combustibili;

la proposta del sistema di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto interno, in fase di discussione con il governo, deve fornire contestualmente solidità al sistema di approvvigionamento del termoelettrico convertito, la possibilità a tutti i cittadini sardi raggiunti dai bacini di avere una tariffa coerente con gli altri cittadini italiani, e dare compiutezza alla capacità di generazione di idrogeno che la Sardegna ha in ragione della sua capacità di generare rinnovabili;

il rapporto elaborato da RSE (Ricerca Sistema Energetico) "Soluzioni infrastrutturali per il soddisfacimento del fabbisogno energetico della regione Sardegna", presentato il 15 luglio 2021 e realizzato su incarico di ARERA, individua il gas naturale come soluzione economicamente più conveniente per il sistema energetico della Sardegna e indica che le infrastrutture energetiche realizzate in questa fase potranno essere riutilizzate in futuro per l'idrogeno (*hydrogen ready*),

considerato che:

la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di coordinatrice della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, nel lavoro di redazione del PNIEC ha garantito una configurazione energetica per la Sardegna attraverso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che all'articolo 60, comma 6, recita: *"Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive e dei consumi civili nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando*

al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di Phase Out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.";

è indispensabile individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al *Phase Out* del carbone in Sardegna, allo sviluppo in sicurezza della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa Isola, in quanto direttamente discendenti dalle previsioni del PNIEC e prioritarie per l'implementazione del Piano medesimo;

è necessario garantire agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia;

all'articolo 31, comma 3, della disposizione in esame, il cd. "Semplificazioni" n.77/2021, è previsto che *"al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al Phase Out dell'utilizzo del carbone nell'Isola"*;

la Società Terna S.p.A., su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che, al fine di realizzare il *Phase Out* completo del carbone e degli impianti essenziali in Sardegna nel rispetto del mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, le esigenze di nuova potenza programmabile con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva sono pari a 550 MW, opportunamente distribuiti tra il nord e il sud della Sardegna. Tale potenza potrà essere realizzata mediante la trasformazione delle centrali del Sulcis e di Fiume Santo con la sostituzione del combustibile a gas naturale;

i consumi gas per il segmento industriale e termoelettrico sono concentrati intorno ai distretti industriali del Sulcis-Iglesiente, di Porto Torres e in parte nell'oristanese, prossimi ai bacini di consumo dell'area di Cagliari, dell'area di Sassari/Alghero, di Oristano e delle aree interne del Nuorese facilmente collegabili attraverso interconnessioni di rete;

è fondamentale individuare i poli industriali del Sulcis-Iglesiente e di Porto Torres come strategici a livello nazionale per la tipologia di attività produttive in esso ubicati e quali esempio di riconversione nel campo nel campo della decarbonizzazione e industria sostenibile;

il Ministro della Transizione Ecologica ha recentemente assicurato che la Regione Sardegna sarà protagonista nella scelta delle politiche regionali in materia di energia e transizione ecologica e che è importante riportare le questioni energetiche al più ampio tavolo dei portatori di interessi regionali,

impegna il Governo:

- a prevedere nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DCPM, previsto dall'articolo 31 della disposizione in esame che la rete nazionale del trasporto del gas della Sardegna sia estesa attraverso un Collegamento Virtuale (*Virtual Pipeline*), facente parte della stessa rete nazionale di trasporto, quale sistema finalizzato all'approvvigionamento di gas naturale in Sardegna per l'immissione nella rete di trasporto gas;

- a prevedere nel sopra richiamato DPCM che i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione siano ubicati rispettivamente nei porti di Portovesme e Porto Torres, in quanto funzionali alla fornitura di dette aree energetiche e industriali o in altre aree della Sardegna qualora risultassero necessari in funzione della analisi costi/benefici e di sistema;

- a prevedere la realizzazione dei tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU (*Floating Storage Regassification Unit*) alle centrali termoelettriche a gas da riconvertire, nonché alle zone industriali e ai bacini di distribuzione dell'oristanese, del Sulcis-Iglesiente, di Macchiateddu, Sarroch e Cagliari e tutte le opere strumentali alla realizzazione delle infrastrutture, inclusi gli eventuali dragaggi necessari alla installazione delle FRSU;

- a inserire nel DPCM apposito richiamo al fatto che dovranno essere adottate soluzioni tecnico/regolatorie che consentano di equiparare gli oneri di sistema e correlare il prezzo della materia prima al Punto di Scambio Virtuale, PSV, e di estenderne la regolazione tariffaria alla distribuzione;

- a convocare un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Sardegna per stabilire i passaggi necessari per garantire un assetto energetico, funzionale alla decarbonizzazione e agli obiettivi previsti dai piani.

EMENDAMENTI

Art. 31-quinquies

31-quinquies.0.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-sexties.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trasportate in condotte)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 3 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto »; b) al comma 2, la lettera d) è abrogata.»

Art. 32

32.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto,

comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini."».

32.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono impugnabili esclusivamente mediante ricorso al tribunale amministrativo competente.»

ORDINE DEL GIORNO

G32.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

l'articolo 32 del provvedimento in esame, come modificato durante l'esame parlamentare, introduce norme di semplificazione in materia di pro-

duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di *repowering*;

l'attuale quadro normativo in materia di procedure autorizzative non prevede una disciplina puntuale per la costruzione e l'esercizio delle opere necessarie allo sviluppo della filiera nazionale dell'idrogeno, in particolare da fonte rinnovabile;

per consentire il raggiungimento dei target previsti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), promuovere i processi di decarbonizzazione, nonché per sostenere adeguatamente l'implementazione degli investimenti definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è necessario integrare la cornice normativa di riferimento, prevedendo che siano autorizzati attraverso Autorizzazione Unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 anche le opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno da fonte rinnovabile,

impegna il governo a:

estendere l'Autorizzazione Unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 anche alle opere necessarie alla produzione ed allo stoccaggio di idrogeno.

EMENDAMENTI

Art. 33

33.1

LA RUSSA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. La lettera i) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";

3-*quater*. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due);";

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere e) e i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

c) dopo il comma 4-*quater*) sono inseriti i seguenti:

"4-*quinquies*. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.

4-*sexies*. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-*bis*, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.

4-*septies*. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;"

d) al comma 9:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.;"

alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali";

alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";

dopo la lettera d-*bis*) è aggiunta la seguente lettera:

"d-*ter*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

e) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

2) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

f) il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente:

"13-*ter*. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

1) mancata presentazione della CILA;

2) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

3) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

4) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma

14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.";

g) dopo il comma 13-*quater* è inserito il seguente

"13-*quinqies*). All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali."";

h) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo de-

gli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa"

i) dopo il comma 14-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"14-*ter*. Costituiscono elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità: a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato; b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è pari agli importi indicati alle lettere a), b) c), d) ed e) che precedono. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento. Non sono considerate idonee le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in co-assicurazione. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

14-*quater*. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata, possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

l) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia";

m) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"16-*quinquies*. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali: a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione; b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza; c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita.".

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro

per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

33.2

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1 le parole: "e fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

0a-bis) al comma 3-bis le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";

b) *alla lettera a) dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023"», e;*

c) *dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

«a-bis) al comma 5 le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023";

a-ter) al comma 8 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2023"».

33.3

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente

comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio."».

33.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) sostituire il comma 3-bis con il seguente: "3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo."».

33.5

TOFFANIN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, all'alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituiti con le seguenti: «15 per cento».

33.6

GALLONE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" sono aggiunte le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

2) alla lettera c), le parole", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inot-

temperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.»

33.7

GALLONE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;

b) alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;

c) alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».

33.8

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al presente comma è previsto uno specifico e autonomo tetto di spesa di 96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.»

33.9

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 4, è aggiunto , in fine, il seguente periodo: "L'aliquota del presente comma si applica anche per gli interventi previsti dal successivo comma 8, nei limiti di spesa in quello indicati e a condizione che siano eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel primo periodo"».

33.10

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, all'onere derivante dalle presenti disposizioni, valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

33.11

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) le parole: "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti"».

33.12

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili, posseduti o detenuti a vario titolo, rientranti nella categoria catastale D/2. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari di cui alla presente lettera, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva del-

l'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

33.13

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-*bis*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione"».

33.14

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-*bis*) al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-*bis*) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà ».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 33-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*quater*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: « lettera c) », sono aggiunte le seguenti: « e c-*bis*) »».

33.15

DAMIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) dagli enti per il diritto allo studio comunque denominati per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici che siano destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari".»

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

33.16

MALLEGNI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"a-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2."

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis), valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

33.17

TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse residue e non impegnate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

33.18

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera b), al capoverso «10-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: "e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica";*

b) *alla lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere le parole: «ovvero a qualsiasi altro titolo legittimo di disponibilità».*

33.19

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, sopprimere la lettera "c)"

33.20

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 13-ter», dopo la parola: «(CILA)», aggiungere il seguente periodo: «fatti salvi gli interventi riconducibili all'attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.»

33.21

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera c), capoverso «13-ter», alinea, dopo le parole: «antecedente al 1° settembre 1967», aggiungere le seguenti: «, sulla base delle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza».

33.22

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente:

"16-quinquies. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

1) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

2) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-bis, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza

che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

3) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».

33.23

MALLEGNI, GALLONE, BERARDI

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 13-*ter* è inserito il seguente:

"13-*quater*. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili"».

33.24

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti: "223-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis* del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

33.25

MALLEGNI, DAMIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-ter. All'articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 69 le parole: "e per la durata massima di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 70 le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

2-quater. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "e, dal comma 3", con le seguenti: ", dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, dal comma 3" e le parole: "quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2022, 20,1 milioni di euro per l'anno 2023".

33.26

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 119, commi da 1 a 8 e l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpre-

tano nel senso che le relative disposizioni e misure si applicano alle cooperative sociali rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*), del medesimo decreto-legge quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973».

33.27

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione eco-logica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti-sismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali.»

ORDINI DEL GIORNO

G33.1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CANDIANI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Pia-

no Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessi che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame "misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana", modificato durante l'esame parlamentare, introduce delle ulteriori misure di semplificazioni al Superbonus,

considerato che:

le scadenze attualmente vigenti del Superbonus, ovvero 31 dicembre 2022 per i condomini e 30 giugno 2022 per gli altri beneficiari, sono troppo ravvicinate e inadeguate a consentire una programmazione e ultimazione degli interventi;

gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che le tempistiche per la realizzazione dei lavori previste dalla norma risultano troppo ridotte perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

un'estensione della misura concernente la detrazione fiscale c.d. "Superbonus" fino al 31 dicembre 2023 rappresenterebbe una soluzione di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, sia in considerazione della fase "*post covid*", che si auspica sia di rinascita per il tessuto economico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a prolungare fino al 31 dicembre 2023 la misura del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico disciplinati dall'art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

G33.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CANDIANI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Pia-

no Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessi che:

l'articolo 33 del provvedimento in esame "misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana", modificato durante l'esame parlamentare, introduce ulteriori misure di semplificazioni al Superbonus,

considerato che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia del nostro Paese che per primo e più pesantemente rispetto ad altri ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche ben oltre la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, stanno determinando una drammatica riduzione dei consumi turistici;

gli interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione e favorirebbero inoltre una ripartenza più "green" e sostenibile a tutto il comparto turistico-ricettivo;

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione del Superbonus, non trova fondamento in un'ottica di rilancio di un importante comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico, e quindi dei benefici ambientali,

impegna il Governo:

ad includere gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

G33.3

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessi che:

gli articoli 33 e 33-bis (inserito alla Camera) apportano modifiche alla disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce

una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

scopo di tale misura è quello di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che ha oltre il 60 per cento degli edifici, sia pubblici che privati, con un'età superiore a 45 anni;

nonostante il vantaggio fiscale assolutamente conveniente, la misura stenta a decollare per le tante criticità, e la poca semplificazione delle procedure;

inoltre, le numerose modifiche sinora apportate alla citata disciplina, la sequenza delle risposte agli interpellanti, attesi come verità rivelata, in realtà privi di qualsiasi valore giuridico, creano disagi tra gli operatori e i cittadini;

molte delle criticità si riscontrano in caso di presenza di difformità urbanistico-catastali, in quanto, per avviare la pratica e iniziare i lavori non ci devono essere abusi edilizi e qualora fossero presenti, se possibile, dovranno essere sanati;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE;

in assenza di misure semplificative la disciplina del cd. Superbonus, pur essendo finanziata con le risorse del PNRR sarà destinata, purtroppo, a non dare i risultati attesi scoraggiano i possibili fruitori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni semplificative in materia di irregolarità urbanistico-catastali volte a:

consentire, ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi in tutti i casi di procedure di sanatoria in corso e per tutte le procedure in corso intese sia come quelle pendenti prima dell'esecuzione degli interventi agevolabili sia per quelle da attivare in caso di riscontro di difformità sanabili;

prevedere che entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento;

prevedere, in deroga alle disposizioni del Testo unico edilizia, che in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata,

fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare;

a prendere, in ogni caso, l'accesso alla disciplina del superbonus qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione.

G33.4

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

gli articoli 33 e 33-*bis* (inserito alla Camera) apportano modifiche alla disciplina del cd. Superbonus (articolo 119 del D.L. 34/2020) che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

in particolare, l'articolo 33 riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici ed estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche agli interventi effettuati su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni (con fini di lucro))

G33.5

TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessso che:

l'articolo 33 del decreto legge reca misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;

in particolare, si è intervenuto sull'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ecobonus al 110 per cento;

considerando la notevole difficoltà per moltissimi utenti di accedere all'agevolazione a causa degli innumerevoli criteri e adempimenti burocratici da osservare sarebbe quanto mai opportuno prorogare tale incentivo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'agevolazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34.

G33.6

TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessso che:

l'articolo 33 del decreto legge reca misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;

in particolare, si è intervenuto sull'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 in materia di ecobonus al 110 per cento;

il comma 9 del citato articolo 119 stabilisce che tale regime, salvo alcune eccezioni, si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, dagli istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,

n.460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

stante l'importanza per la ripresa economica del comparto turistico, sarebbe quanto mai necessario estendere tale agevolazione anche alle strutture alberghiere e alle loro pertinenze nell'esercizio di attività di impresa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'agevolazione di cui in premessa anche alle strutture alberghiere e alle loro pertinenze nell'esercizio di attività di impresa.

G33.7

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

al fine di rendere più equa l'individuazione dei valori delle aree soggette all'Imposta Municipale Unica conformandosi di conseguenza all'articolo 53 della Costituzione che, al secondo comma stabilisce che "il sistema tributario è informato a criteri di progressività", sarebbe quanto mai opportuno che anche per le aree fabbricabili, ai fini del detto tributo, il valore sia determinato secondo la logica fiscale in linea ed in coerenza con il valore attribuito con gli altri immobili (fabbricati);

sarebbe quindi opportuno ai fini del calcolo dell'Imu uniformare i valori: area fabbricato (Imposta calcolata con il valore catastale) e area senza fabbricato con possibilità di costruire un edificio analogo (Imposta calcolata sul valore venale dell'area);

per ottenere ciò si ritiene necessario stabilire, per le aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio, di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "parametrato" con la rendita catastale che sarebbe attribuita dall'Agenzia del Territorio, al fabbricato potenzialmente realizzabile sull'area edificabile presa in considerazione;

oggi, per assurdo, si paga maggiormente per un'area fabbricabile rispetto ad un'area edificata (fabbricato), dove quest'ultima però ha impegnato

porzioni di territorio (trasformazione urbanistica e urbanizzazione), ha prodotto e produce consumi energetici con emissioni, ecc., contrariamente ad un'area edificabile che non ha speso alcunché in termini ambientali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere i criteri attualmente stabiliti ai fini del calcolo dell'IMU uniformando i valori area fabbricato e area senza fabbricato secondo i parametri stabiliti in premessa.

G33.8

MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 1° maggio 2021, n.77 recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

il decreto-legge in discussione definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030;

occorre ricordare che tra le previsioni di riforma previste dal PNRR sono espressamente indicati interventi di semplificazione per l'edilizia e l'urbanistica nonché per la rigenerazione urbana volti ad accelerare l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In particolare, tali interventi devono essere volti a rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus 110%, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per gli edifici risalenti;

il tecnico abilitato alla redazione della relazione di asseverazioni di una pratica edilizia - come ad esempio: permesso di costruire, SCIA, CILA, DIA - in caso di dichiarazione ed asseverazione non vera, subisce una denuncia penale ai sensi dell'articolo 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);

occorre inoltre sottolineare che: il modulo per la relazione tecnica di asseverazione della richiesta di permesso di costruire, di conformità edilizia e di agibilità, della scia, il modulo di asseverazione allegato alla comunicazione di inizio lavoro, il modulo di comunicazione di fine lavori per le opere soggette a comunicazione di inizio lavori contengono l'avviso che le dichia-

razioni asseveranti false conformità delle opere agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti saranno punite ai sensi dell'articolo 481 c.p.;

in tali circostanze, inoltre, spesso nei casi in cui il tecnico abilitato asserisce il falso, si configura la concreta induzione in errore del pubblico funzionario del comune che rilascia il certificato o l'atto, e che per tale motivo lo stesso tecnico subisce una ulteriore denuncia penale ai sensi dell'articolo 48 c.p. (Errore determinato dall'altrui inganno) e degli articoli 479 (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) o 480 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) c.p.;

alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia che i decreti in materia di semplificazioni adottati fino ad oggi, se da un lato hanno accelerato le pratiche edilizie, dall'altro hanno contribuito ad ingolfare ulteriormente le procure della Repubblica, stimandosi che un 70% di procedure penali sia determinato da pratiche edilizie;

un trattamento come quello descritto, riservato ad una categoria di professionisti come i geometri, gli architetti e gli ingegneri, non appare equilibrato, posto che alcuni reati andrebbero depenalizzati rendendo le pene pecuniarie come per quelli previsti per il decreto legislativo 81/08 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per i motivi su esposti, una depenalizzazione dei reati commessi in sede di asseverazioni di una pratica edilizia, rendendo le pene pecuniarie.

G33.9

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge C/3146 recante "*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" è stato approvato un emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 33-bis al Decreto Legge 77/2021 contenente, tra l'altro, un nuovo comma 13-quinquies

all'articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 che prevede delle importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110%;

tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della SCIA per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del DPR 380/2001;

in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è importante che la disposizione sia oggetto di un'uniforme applicazione su tutto il territorio al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali,

impegna il Governo:

a promuovere ed esplicitare le nuove previsioni attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclusione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% e soggetti a CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-*ter* (come sostituito dall'art. 33 del DL 77/2021).

G33.10

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

gli articoli 33 e 33-*bis* del disegno di legge in esame, introducono numerose disposizioni che modificano e integrano la normativa in materia di superbonus 110%;

riguardo alle diverse disposizioni vigenti in materia di detrazioni fiscali e benefici statali, ricordiamo che l'articolo 49 del DPR 380 del 2001, Testo unico in materia edilizia, specifica che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;

l'articolo 34-*bis* del medesimo DPR 380 del 2001, in materia di tolleranze costruttive, prevede comunque che "il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo";

vi sono regioni che nel tempo, hanno approvato proprie leggi urbanistiche con limiti di tolleranza più elevati del suddetto 2%. In questo caso i cittadini di queste regioni non possono beneficiare del superbonus del 110% previsto per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche, dall'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, cd. "decreto rilancio",

impegna il Governo:

al fine di consentire la fruizione dei benefici fiscali e in particolare la fruizione del Superbonus 110%, anche ai soggetti residenti nelle regioni che hanno adottato con proprie leggi tolleranze costruttive maggiori di quanto stabilito dagli articoli 34-*bis*, comma 1, e 49, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ad elevare al 3 per cento il limite di tolleranza edilizia attualmente del 2 per cento.

G33.11

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge in esame, è stato approvato un emendamento che ha introdotto il nuovo articolo 33-*bis* che introduce, tra l'altro, un nuovo comma 13-*quinquies* all'articolo 119 del Decreto Legge 34 del 2020, con importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110%;

tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della SCIA per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del DPR 380/2001;

in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è necessario che la disposizione sia oggetto di un'uniforme applicazione su tutto il territorio al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali,

impegna il Governo:

a promuovere ed esplicitare le nuove previsioni attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclu-

sione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% e soggetti a CILA ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter (come sostituito dall'art. 33 del DL 77/2021).

EMENDAMENTI

33.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga della cessione del credito d'imposta per eco-bonus e sisma-bonus)

1. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023."».

33.0.2

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni per gli interventi di efficientamento energetico)

1. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici» attuativo dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito. 2.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente con-cessa contestualmente al rilascio del per-messo di costruire o al deposito della SCIA o della CILA. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli articoli di cui agli articoli 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore. »

33.0.3

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sismabonus acquisti per i piani attuativi)

1. All'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le detrazioni di cui al presente comma spettano anche all'acquirente delle unità immobiliari realizzate mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici eseguite in attuazione di piani urbanistici attuativi e di recupero, approvati in data antecedente al 1° gennaio 2017, anche qualora la demolizione sia stata eseguita precedentemente a tale data, purché l'intervento di ricostruzione sia realizzato in base ad un titolo edilizio rilasciato successivamente alla predetta data e sempre che sia possibile accertare la preesistente consistenza degli edifici demoliti."»

33.0.4

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Misure di semplificazione in materia
di infrastrutture per il servizio di ricarica)*

1. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-*bis*. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Le procedure dovranno sottostare all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettuerà la valutazione, come previsto dall'articolo 14-*bis*, della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, rilascerà un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che avrà una durata minima di 10 anni e, simultaneamente, un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione. "».

33.0.5

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. All'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160"».

33.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33.1

1. Per tutti i procedimenti di permessi di costruire nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, avviati successivamente al 1° maggio 2019, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3 del DM 58 del 28/02/2017, come modificato dal DM 24 del 09/01/2020, che consente la fruizione della detrazione ai soggetti beneficiari, a condizione che l'Asseverazione di cui all'Allegato B al D.M. 28 febbraio 2017 n.58 e s.m.i. sia stata già presentata o sia presentata prima dell'inizio dei lavori".»

Art. 33-bis

33-bis.1

LA RUSSA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di Ecobonus e Superbonus)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché del decreto ministeriale

11 marzo 2008, del decreto ministeriale 6 agosto 2009 e del decreto ministeriale 26 gennaio 2010 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio ovvero il conseguimento della classe energetica più alta per gli edifici già in classe A3, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E) dell'intero edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da calcolare in forma "convenzionale" ante e post intervento, secondo le indicazioni del decreto ministeriale 6 agosto 2020 cosiddetto "Requisiti tecnici", Allegato "A", punto 12, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.";

c) al comma 3-*bis*, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) dopo il comma 3-*bis*, aggiungere i seguenti:

"3-*ter*. La lettera i) dell'articolo 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"i) relativi all'adozione di misure antisismiche, e/o alla sola esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, entrambi attuabili anche attraverso interventi di riparazione o locali, in particolare sulle parti strutturali, degli edifici, di parte di essi, ovvero di porzioni di complessi di edifici o di aggregati, posti anche all'interno di centri storici, inclusa la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione".

3-*quater*. Per gli edifici richiamati al precedente comma 2, sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per i quali gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, qualora non sia possibile per i suddetti vincoli eseguire interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali nei limiti indicati al comma 1, è consentito che il miglioramento sia di soltanto una classe energetica (in luogo di due).";

e) al comma 4, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

f) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 2 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ovvero ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.";

g) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

h) dopo il comma 4-*quater*, aggiungere i seguenti:

"4-*quinqüies*. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono ammessi alle agevolazioni fiscali di cui al comma 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 tutti gli interventi definiti al punto 8.4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, ivi compresi quelli di riparazione o locali. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020 sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche nel caso in cui siano eseguiti insieme agli interventi di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 della legge n. 77 del 2020.

4-*sexies*. Le spese relative all'incremento di volume a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione sono integralmente ammesse alle detrazioni fiscali di cui al comma 1 del presente articolo in aggiunta a quelle previste ai sensi dei commi 4 e 4-*bis*, anche in relazione alla eventuale parte eccedente il volume ante operam.

4-*septies*. La detrazione prevista dal presente articolo è applicabile anche in relazione agli immobili ed ai manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016 n. 232."

i) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

j) al comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", conseguentemente le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023";

k) il comma 8-*bis* è abrogato;

l) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) condomini, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti";

2) alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari", aggiungere le seguenti: "anche non residenziali";

3) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", alle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";

4) dopo la lettera d-*bis*) aggiungere la seguente:

"d-*ter*) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

m) dopo il comma 13-*ter* aggiungere il seguente:

"13-*quater*. Negli edifici condominiali gli interventi locali e di riparazione con finalità di riduzione del rischio sismico e di sicurezza statica potranno anche essere posti all'interno di un progetto generale, esteso all'intero condominio, per miglioramento o adeguamento sismico, attuabile per fasi successive ciascuna coerente con il progetto generale che dovrà essere depositato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.";

n) dopo il comma 14-*bis* aggiungere il seguente:

"14-*ter*. I professionisti incaricati dello svolgimento delle attività di progettazione, di certificazione, di asseverazione ed assimilate, che abbiano rilevato errori od omissioni nella compilazione della documentazione presentata, certificata od attestata possono procedere ad un ravvedimento operoso entro 90 giorni dal momento della conclusione dei lavori ovvero della presentazione dei singoli SAL, senza incorrere in sanzioni di alcun tipo. Il ravvedimento operoso non incide sulla detrazione ottenuta ai sensi del presente articolo salve eventuali correzioni dello stesso dovute alla erronea determinazione dei presupposti per la sua applicazione. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla.";

o) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia.";

p) dopo il comma 16-*quater* aggiungere il seguente:

"16-*quinquies*. Al fine di agevolare gli interventi di cui al presente articolo, qualora non rientranti nell'ambito dell'allegato A del Decreto del Pre-

sidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le seguenti disposizioni procedurali speciali:

a) l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, in deroga dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dalla Soprintendenza o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione allo sportello unico del comune o alla diversa amministrazione eventualmente sub-delegata dalla regione;

b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in deroga agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 e, nei casi di indizione della conferenza di servizi, all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è rilasciata dal comune ovvero dalla diversa amministrazione sub-delegata dalla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, superato il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Dei provvedimenti di rilascio o di rigetto dell'istanza adottati dal comune o dell'assenso formatosi per decorso del termine, è data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza;

c) non si dà luogo all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio, ove costituita."».

33-bis.2

LA RUSSA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classi-

ficati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023.".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. »

ORDINE DEL GIORNO

G33-bis.1

GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

premesso che:

l'articolo 33 del decreto-legge in esame riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici. La norma estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi);

in particolare, l'articolo 33-bis, inserito in sede referente alla Camera dei deputati, modifica in più punti la disciplina del cd. Superbonus 110%, di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che riconosce una detrazione al 110 per cento, per alcuni interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche;

considerato che:

il riscaldamento delle abitazioni è tra le cause principali dell'inquinamento delle città e, secondo i dati resi noti dal Cresme, è responsabile di oltre il 19 per cento delle emissioni climalteranti prodotti dal nostro Paese e del 60 per cento delle polveri sottili nelle aree urbane;

in Italia sono installati oltre 19 milioni di caldaie a gas e si stima che più di 7 milioni di caldaie siano antecedenti alla direttiva 90/396/CE sulle prestazioni degli apparecchi a gas, che rischiano di essere sostituite da altri impianti a gas, più efficienti ma non risolutivi del problema di inquinamento locale e globale che producono;

è evidente come tale situazione possa e debba essere cambiata, come previsto anche dagli obiettivi europei su clima ed energia e come risulta dagli impegni assunti dal Governo italiano nell'ambito del PNIEC, tenuto conto inoltre che oggi esistono alternative competitive rispetto a impianti di riscaldamento a gas nelle abitazioni, come le pompe di calore elettriche, che possono anche essere integrate con impianti solari fotovoltaici e geotermici a bassa entalpia con un'efficienza sicuramente maggiore di quelli da fonti fossili;

l'obiettivo di riduzione, al 2030, di almeno il 55 per cento delle emissioni di CO₂-equivalenti rispetto al livello del 1990, annunciato dalla Presidente della Commissione europea e fatto proprio anche dal Governo italiano, impone di agire subito, con misure che favoriscano le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica anche per gli impianti di riscaldamento;

anche l'Italia, come già deciso dai Governi britannico e olandese, dal 2025 dovrà vietare l'installazione di caldaie a gas nei nuovi edifici, incentivando le tecnologie alternative già disponibili sul mercato, rilevato che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto una detrazione pari al 110% (cosiddetto *Superbonus 110%*) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, senza però differenziare fra quelli che impiegano fonti energetiche fossili o da rinnovabili o con tecnologie che non producono inquinamento,

impegna il Governo, nella prossima legge di bilancio:

a) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, che consenta di differenziare le detrazioni del cosiddetto *Superbonus 110%* fra gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti energetiche fossili e quelli che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, disincentivando i primi e incentivando i secondi;

b) prevedere un piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso impianti di riscaldamento a emissioni zero, al fine di garantire l'operatività, entro il 2030, di soli impianti senza emissioni climalteranti su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

33-bis.0.1

MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 33-bis.1

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Le misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche in deroga all'articolo 49 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora l'immobile presenti irregolarità non sanate che riguardino, quali, a mero titolo esemplificativo verande, ringhiere, schermature, in quanto tali modificazioni incidono su elementi secondari della costruzione. Resta inteso che, sono preclusi alla singola unità immobiliare non conforme rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e/o non in possesso del permesso in sanatoria, gli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013 e del comma 1 art. 119 del decreto-legge 34/2020.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita per l'immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi purché sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il comma 2 si applica anche per l'immobile sul quale sia stata avviata la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, senza che l'amministrazione competente si sia pronunciata.

4. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.».

Art. 33-ter

33-ter.0.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-quater.

(Interventi in materia di superbonus per le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative sociali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « 3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), d) e d-bis), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. »;

b) al comma 3, alla lettera b), dopo le parole: « lettera c) », sono aggiunte le seguenti: « e lettere d) e d-bis) »;

Art. 34

34.1

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Sopprimere l'articolo.

34.2

LA RUSSA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono sostituiti dai seguenti: "3-bis. Decorsi senza esito 90 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di cui al comma 3-ter, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), ed e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero. 3-ter. Il Ministero per la transizione ecologica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti. 3-quater. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti effettuano, entro i successivi 60 giorni, il controllo del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri dettagliati del comma 2 conformemente all'indirizzo di orientamento di cui al comma 3-ter. qualora accertino il loro mancato rispetto, trasmettono alla regione competente richiesta motivata di divieto di inizio o di proseguo delle attività. La regione competente, con provvedimento motivato provvede, verificato il mancato rispetto delle condizioni o dei criteri dettagliati, a vietare l'inizio o il proseguo delle attività in questione, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi

al rispetto di tali condizioni e criteri dettagliati, nei modi e nei tempi indicati dalla Regione. ».

34.3

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

34.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Equiparazione del biodigestato)

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell'uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente: "*2-bis.1.* Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi: a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80

per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS; b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura; c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.»

34.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera qq) è sostituita dalla seguente:

«qq) 'rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici': i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici. Tali rifiuti sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi della lettera l) del presente comma e sono conferiti e gestiti ai sensi dell'articolo 24 *bis*. »;

b) l'articolo 24 *bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *bis* (Disposizioni relative ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici).

1. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici conferiti nei luoghi di raggruppamento di cui al comma 2, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i relativi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato calcolata sulla base della quantità di pannelli fotovoltaici immessi nel medesimo anno. Sono fatti salvi i regimi previsti dall'articolo 40, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 3 *quater*, 3 *quinquies*, 3 *sexies* e 3 *septies*.

2. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici sono conferiti, a cura del detentore, presso i luoghi di raggruppamento, istituiti dagli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e dai grandi utilizzatori. I suddetti luoghi di raggruppamento sono serviti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, previa adesione obbligatoria dei sistemi di gestione medesimi al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Centro di coordinamento e gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica e i grandi utilizzatori.

3. Il luogo di raggruppamento può coincidere con la sede legale o operativa dell'installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica e del grande utilizzatore oppure con il luogo di concentrazione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici oggetto delle operazioni di smantellamento. Il ritiro dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici dai luoghi di raggruppamento avvengono nel rispetto delle modalità descritte nell'Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 16, comma 2, in corso di validità.

4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici presso i luoghi di raggruppamento di cui al comma precedente al fine del loro trasporto presso impianti autorizzati al trattamento adeguato rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici raggruppati presso i luoghi di raggruppamento devono essere trasportati presso impianti autorizzati al trattamento adeguato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno;

b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, conforme alle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), in quanto compatibili.».

c) all'articolo 40, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) i primi due periodi sono soppressi;

2) al quarto periodo, sono sopprese le parole «, oppure qualora, a seguito di fornitura di un nuovo pannello, la responsabilità ricada sul produttore»;

3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 *bis*, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme trattenute dal GSE.».

d) all'articolo 40, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3 *bis*. Per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria aderendo ad uno dei trust costituiti dai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* o aventi le medesime caratteristiche. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.

3 *ter*. I rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, la cui gestione è finanziata secondo le modalità stabilite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)", o secondo analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, tra i quali quelli istituiti dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, sono gestiti dai sistemi di gestione disponibili con costi a valere sui medesimi fondi di garanzia. Limitatamente alle ipotesi in cui non ne sia assicurata la gestione mediante i fondi previsti dal suddetto disciplinare tecnico o i suddetti analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria, i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici di cui al presente comma possono essere gestiti ai sensi dell'articolo 24 *bis*, comma 2. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente comma presso i luoghi di raggruppamento istituiti ai sensi dell'art. 24 *bis*, comma 2, non fa sorgere in capo al soggetto responsabile alcun diritto alla restituzione delle somme versate al GSE o da esso trattenute.

3 *quater*. La gestione dei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione si conforma ai principi di trasparenza e proporzionalità e assicura la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 trasmettono al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla gestione comprensiva del rendiconto della situazione patrimoniale dei fondi e degli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria di cui al presente comma, delle risorse disponibili e di quelle impiegate per le operazioni di gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, unitamente al dettaglio dei numeri di matricola identificativi dei pannelli fotovoltaici per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del comma 3 *ter*.

3 *quinqüies*. Ciascun sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10, che abbia creato un fondo ai sensi del disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* o analogo strumento negoziale di garanzia finanziaria, fornisce al Cen-

tro di coordinamento, in un formato standard da quest'ultimo stabilito, l'elenco recante i numeri di matricola identificativi dei pannelli per i quali è stata prestata garanzia finanziaria ai sensi del medesimo comma 3 *ter*. Il Centro di coordinamento istituisce una banca dati, liberamente consultabile, attraverso la quale sia possibile individuare i pannelli oggetto della garanzia finanziaria.

3 *sexies*. Le somme versate nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria sono destinate in misura non inferiore all'80% alla gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici ad esse relativi. A decorrere dal 1° gennaio 2036 le somme residue nei fondi previsti nel disciplinare tecnico di cui al comma 3 *ter* e negli analoghi strumenti negoziali di garanzia finanziaria costituiti dai sistemi di gestione sono versate al Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 che le destina all'implementazione ed efficientamento della rete di raccolta di cui all'articolo 24 *bis*, comma 2.

3 *septies*. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico abbiano installato AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10. Alle spese di funzionamento e gestione dei fondi di cui al comma 3 *ter*, ivi comprese le spese per l'ottimizzazione della raccolta e della logistica e per il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento dei pannelli fotovoltaici, provvede il sistema di gestione di cui agli articoli 9 e 10 nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, e comunque entro i limiti dei costi effettivamente sostenuti.

e) All'articolo 38, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4 *bis*. La violazione dell'articolo 40, comma 3 *ter*, primo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari ad euro 10 per ogni rifiuto derivante dai pannelli fotovoltaici non gestito. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 *sexies*, secondo periodo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme illecitamente trattenute. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 40, comma 3 *quater*, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione delle medesime informazioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal periodo precedente, ridotta alla metà.».

2. I sistemi di gestione si conformano alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entro il 30 aprile 2022.

34.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

(Semplificazioni in materia di raccolta e deposito RAEE)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi realizzati in conformità a quanto previsto al successivo comma 2-bis, al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il trasporto può avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del distributore o del soggetto da questi incaricato: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2-bis. Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2-ter. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro di cui al comma 1 non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

2-quater. I trasporti di cui al comma 2 sono accompagnati da un documento di trasporto.

2-quinques. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.

3. I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

5. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 è abrogato."

2. Al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, n. 121 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 5, il comma 6 è soppresso;
- b) All'articolo 7:

1. al comma 2, le parole da "*conforme al modello*" fino alla fine del comma sono soppresse;

2. i commi 3 e 4 sono soppressi.
-

34.0.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7-bis, le parole: « nell'anno 2022, » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023. ».

Art. 35

35.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 1), alle parole: «ceneri vulcaniche» premettere le seguenti: «le ceneri da combustione di biomasse vergini.»

35.2

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2-bis) con il seguente: «2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", nonché, fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana" sono soppresse;»

35.3

GALLONE

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e.1) al comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera r) con la seguente:

r) "*produttori*": i produttori di imballaggi e materiali di imballaggio che siano produttori del prodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera g) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) alla lettera s), sopprimere le parole "e gli importatori di imballaggi pieni".»

35.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, dopo la lettera l-bis), inserire la seguente: «l-ter) all'allegato C - Operazioni di recupero, capoverso « R3 », dopo le parole: « comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche » sono inserite le seguenti: « e trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia elettromagnetica alla frequenza delle microonde; ».

35.5

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sopprimere i commi 2 e 3

35.6

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Sopprimere i commi 2 e 3.

ORDINI DEL GIORNO

G35.1

L'ABBATE

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governancedel Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

premesso che:

l'articolo 35 è rubricato "misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare";

considerato che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/851 e la direttiva (UE) 2018/852 ha introdotto molteplici modifiche alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 tra cui la nuova definizione di rifiuti urbani che comprende sia quelli prodotti dalle utenze domestiche che quelli provenienti da altre fonti che sono simili per composizione ai rifiuti domestici. Tra questi rientrano anche i rifiuti speciali (articolo 183 del decreto legislativo 152/2006);

tale assimilazione *ex lege* ha comportato una vera e propria confusione circa la gestione dei rifiuti, con conseguente condizioni di peggioramento della qualità della raccolta differenziata e ricaduta dei costi su commercianti ed artigiani;

valutato, inoltre, che:

il considerando 10 della direttiva 2018/851 deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riciclaggio e per il riutilizzo nonché per le relative norme di calcolo;

tale definizione è stata ripresa anche il 14 maggio 2021 da una nota del Ministero della Transizione ecologica;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di rivedere l'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 circa il concetto di assimilabilità ai rifiuti urbani di utenze domestiche e non domestiche così come definito dal considerando 10 della direttiva 2018/851.

G35.2

VALLARDI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, SAVIANE, GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CANDIANI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2332 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessò che:

all'articolo 35 del provvedimento in esame, modificato durante l'esame parlamentare, sono introdotte misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare,

la normativa vigente in materia di rifiuti, prevede una differenziazione nella classificazione dei rifiuti urbani derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale (classificati con Codice Cer 20 03 03) e dei rifiuti raccolti nelle caditoie, classificati come "rifiuti della pulitura delle fognature" (Codice Cer 20 03 06); come tali, questi rifiuti sono destinati a differenti impianti autorizzati al loro smaltimento o trattamento;

in ordine alla codifica dei rifiuti derivanti dalle attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, viene operata una distinzione tra la semplice attività di pulizia esterna della caditoia, che può essere ricondotta nell'alveo della normale attività di spazzamento delle strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti così raggruppati, e l'attività manutentiva delle caditoie stesse, che si avvale dell'utilizzo di mezzi atti a svolgere il servizio di spurgo dei pozzi neri, dei pozzetti stradali e delle fognature,

considerato che:

dalle due diverse modalità di pulizia e manutenzione della caditoia di cui in premessa derivano rifiuti caratterizzati da uno stato fisico e modalità di smaltimento/recupero nettamente distinte;

nel primo caso le operazioni sono eseguite manualmente ovvero ricorrendo ai dispositivi esterni di aspirazione (proboscidi) allestiti sulle autospazzatrici stradali e il rifiuto prodotto è allo stato solido ed è composto essenzialmente da terriccio, fogliame, rifiuti minuti e materiale proveniente dalla disgregazione del manto stradale e come tale è destinato all'ordinario circuito dei rifiuti da spazzamento (discarica o impianti di trattamento/recupero dedicati);

nel secondo caso della pulizia delle caditoie si ricorre a sistemi di lavaggio e disostruzione con pompe ad alta pressione, usualmente impiegati nello spurgo di pozzi neri o reti fognarie, comporta la produzione di un rifiuto fangoso o prevalentemente liquido, che necessita di essere gestito in impianti di trattamento dei reflui;

consentire, nei casi in cui si disponga di strumentazione adeguata, la raccolta dei rifiuti accumulati presso le caditoie, o subito sotto ad esse, prima che tali rifiuti entrino in contatto con i rifiuti fangosi, liquami o liquidi presenti all'interno delle caditoie avrebbe il vantaggio di semplificare e ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di consentire una pulizia frequente delle stesse, a prevenzione anche del loro intasamento,

Impegna il Governo a:

valutare, al fine di favorire e ottimizzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani che si accumulano sulle strade, quali terriccio, fogliame, rifiuti minuti e materiale proveniente dalla disgregazione del manto stradale, l'individuazione di strumenti e soluzioni idonee a consentire a Comuni o consorzi di Comuni, l'assimilazione ai "rifiuti da spazzamento stradale" del materiale trasportato presso le caditoie da fenomeni naturali quali piogge e vento, a condizione che si disponga di adeguati strumenti o attrezzature che ne garantiscano la raccolta prima che vengano a contatto con i rifiuti fangosi, liquami o liquidi in generale presenti all'interno delle caditoie, e con la garanzia da parte degli stessi che la raccolta avvenga con attrezzature idonee e con un intervallo temporale adeguato ad impedire la putrefazione del materiale organico ivi presente.

Art. 35-bis

G35-bis.1

LUNESU

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene importanti misure per la tutela dell'ambiente e contro il dissesto idrogeologico;

in questi giorni la Sardegna sta vivendo un dramma dalle proporzioni enormi; dal 23 luglio scorso i roghi stano devastando la zona di Oristano: sono quasi 1500 le persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi coltivati sono ridotti in cenere, aziende agricole sono state di-

strutte o rimaste senza acqua e corrente elettrica, molti animali sono rimasti uccisi, capannoni e fienili con le scorte di foraggio e altre strutture e mezzi sono stati bruciati, molte case sono state danneggiate;

le attività delle 10 squadre a terra impegnate sono rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi e che più volte ha cambiato direzione, minacciando le comunità del Marghine e della Planargia, nonché la SS 131 - "Carlo Felice"; sono impegnati 8 canadair, più altri 4 arrivati dalle vicine Francia e Grecia, e 13 elicotteri, in uno sforzo incessante per spegnere il fuoco e salvare il territorio;

le fiamme sono partite dalla zona tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, ossia dalla stessa zona ove 27 anni fa un incendio scoppiato nel Montiferru, poi risultato doloso, ha cancellato i boschi di Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Santu Lussurgiu e Scano Montiferru; è andato così perso un enorme lavoro di rimboschimento e bonifica attivato dopo tale incendio;

il governatore della Sardegna ha annunciato che scriverà al presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere al Governo "un sostegno economico immediato per ristorare i danni e che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione", in quanto "siamo di fronte a condizioni mai verificate nella storia dell'autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento",

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, anche di carattere normativo, per dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale, attivare immediati sostegni economici per ristori a cittadini e imprese danneggiati e, soprattutto, per avviare un grande progetto di bonifica e riforestazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando le risorse del PNRR.

EMENDAMENTI

Art. 36

36.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole ", fatta salva la compatibilità paesaggistica".

Art. 37

37.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

37.2

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «7-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole "In tal caso è necessario" sono inserite le seguenti: "effettuare un'analisi di rischio atta a"

b) alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole "obiettivi di bonifica" sono aggiunte le seguenti ", qualora la bonifica della falda non fosse portata a termine nei tempi e modi previsti e autorizzati, il soggetto inadempiente risulterà responsabile del reato di mancata bonifica di all'articolo 452 terdecies codice penale."

37.3

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera c), punto 2), sopprimere il capoverso «1-bis».

37.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

37.5

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, lettera h), punto 9), dopo le parole "Nei siti di interesse nazionale" inserire le seguenti "e regionali,"

Art. 37-quater

37-quater.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-quinquies

(Semplificazione delle procedure di risanamento aziendale)

1. Possono accedere alle procedure di risanamento, le imprese che al momento della presentazione della domanda, non abbiano presentato richieste di concordato preventivo, prenotativo, né richieste di fallimento o siano state poste in liquidazione, nei due anni precedenti al deposito del ricorso.

2. La domanda per l'omologazione della procedura di risanamento dovrà essere proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, da presentarsi dinanzi al tribunale delle imprese territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'impresa.

3. Il piano di risanamento dovrà prevedere la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, compreso il pagamento degli interessi legali per tutto il periodo della eventuale dilazione, e dei creditori chirografari, attraverso il ricorso al finanziamento, nonché il rimborso del finanziamento medesimo nell'arco temporale massimo di sessanta mesi.

4. Il tribunale, entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nomina un giudice relatore, ed uno o più professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, incaricati della verifica della veridicità dei dati aziendali, nonché della fattibilità del piano di risanamento, onerando l'imprenditore del versamento dell'intero compenso dovuto al professionista nominato, da determinarsi sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Il professionista designato, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla nomina, deposita in tribunale una relazione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'accesso dell'imprenditore alla procedura di risanamento, verificando in particolare che la proiezione dei flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale siano sufficienti a garantire la regolare esecuzione del piano e il rimborso del finanziamento destinato al pagamento dei creditori.

6. Il giudice, acquisita la relazione, fissa apposita udienza in camera di consiglio e previa decisione sulla eventuale opposizione da parte degli interessati, o in assenza delle medesime, provvede ad omologare la procedura di risanamento senza l'espletamento di una procedura di votazione, stante l'integrale soddisfacimento dei creditori.

7. A seguito della omologazione di cui al comma 6, il professionista incaricato dal tribunale svolge le medesime funzioni attribuite al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, ai fini della corretta e regolare esecuzione del piano di risanamento, riferendo tempestivamente al giudice eventuali illeciti o difformità rispetto al piano omologato, che potrebbero comportare l'avvio di un procedimento analogo alle disposizioni di cui all'articolo 173 della legge n. 267 del 1942 e successive modificazioni.»

Art. 38

38.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti "1° ottobre 2021";

b) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021";

c) al comma 6-ter il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di

trenta giorni, indicato nella comunicazione" e, al secondo periodo, le parole: "Decorsi trenta giorni da tale richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Decorso tale termine".

1-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021";

b) al terzo periodo, le parole: "1° ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2021" e, in fine, le parole: "previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese" sono soppresse;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore, con comunicazione notificata mediante pubblicazione all'albo camerale on line, di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, indicato nella comunicazione".

d) nel quinto periodo le parole: "Decorsi trenta giorni da tale richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Decorso tale termine"».

Art. 38-quater

38-quater.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-quinquies.

(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando la erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19; b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240 ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29».

Art. 39

39.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per le entrate, determina con proprio regolamento i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato nei trattamenti di dati personali dell'Agenzia delle entrate volti alla individuazione dei fattori rilevanti per il rischio di evasione fiscale, alla prevenzione e al contrasto della stessa.

7-ter. All'articolo 2-sexies, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il « Codice in materia di protezione dei dati personali »: « ee) la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale ».

Art. 39-septies

39-septies.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-octies.

(Misure in materia di digitalizzazione e semplificazione finanziaria)

1. All'articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo."

2. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 152, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità";

b) al comma 153, dopo le parole: "è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria" sono aggiunte le parole: "da 300 euro" e dopo le parole: "euro 5.000" sono aggiunte le seguenti: "a seconda della gravità della violazione"».

Art. 40

40.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Il soggetto richiedente dà notizia», aggiungere le seguenti: «in formato digitale».

40.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 3, alla lettera b), capoverso 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.»

40.3

LA RUSSA, MALAN

Al comma 3, alla lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, e il soggetto interessato vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate che prevedono tempi certi inferiori a novanta giorni, prevalgono in ogni caso questi ultimi.»

40.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione precedente che ha ri-

cevuto l'i-stanza originaria e a tutte le amministra-zioni o enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando la documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Qualora tra gli enti locali, gli enti e gestori di beni o servizi pubblici, da un lato, e il soggetto interessato, dall'altro, vengano pattuiti accordi ovvero procedure autorizzative semplificate più favorevoli per l'operatore, prevalgono in ogni caso questi ultimi."»

40.5

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica".

3-ter. All'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

40.6

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».

40.7

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "relativi a collegamenti" sono sostituite dalle seguenti: "concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti";

b) al comma 2, dopo le parole: "Qualora l'intervento di scavo" sono inserite le seguenti: "e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici"».

40.8

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « relativi a collegamenti » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per i collegamenti »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Qualora l'intervento di scavo » sono inserite le seguenti: « e la realizzazione e l'installazione di ciascuna componente di rete per il collegamento degli edifici ».

40.9

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici

e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».

40.10

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; b) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

ORDINE DEL GIORNO

G40.1

ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,

premesso che:

l'articolo 40 del provvedimento in esame reca semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari;

considerato che:

l'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;

l'articolo 40 del provvedimento in esame non prevede alcun richiamo al predetto strumento di pianificazione comunale;

è di tutta evidenza come, senza uno strumento pianificatorio preliminare, le infrastrutture in questione siano realizzate esclusivamente sulla base dell'esigenza di implementazione delle reti, trascurando il concetto di minimizzazione elettromagnetica e con conseguente aggravio dell'impatto ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di vincolare le eventuali procedure semplificate previste dall'articolo 40 del decreto in esame all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

EMENDAMENTI

Art. 41

41.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 43

43.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexies. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le parole da: "tenere a bordo dell'autobus"

fino a: "titolo" sono sostituite dalle seguenti: "conservare presso i propri archivi l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente"».

43.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle procure della Repubblica e dalle prefetture - uffici territoriali del Governo.»

Art. 44

44.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, all'allegato IV ivi richiamato, dopo il numero 10, aggiungere il seguente:

«10-bis) Realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino a Ciampino Aeroporto.»

44.2

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

- Al primo periodo del comma 1, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6" con le seguenti: "il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7".

- Al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnico-economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Al comma 2, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Al comma 3, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Al comma 4, sostituire le parole "il progetto di fattibilità tecnica ed economica" con le seguenti: "progetto definitivo".

- Sopprimere il comma 7

44.3

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6» con le seguenti: «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7».

Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4 sostituire le parole: «il progetto di fattibilità tecnico-economica» con le seguenti: «il progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 7».

ORDINE DEL GIORNO

G44.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Il Senato,

premessi che:

- l'articolo 44 del provvedimento in esame interviene con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cosiddetto Fondo complementare. Tra queste la fondamentale realizzazione dell'Alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria;

- il Cilento e più in generale l'area compresa tra Paestum e Sapri, fino a Maratea, è una zona di pregio ambientale e culturale, con vari siti Unesco, due aree marine protette ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Cilento, tre siti archeologici quali Paestum, Velia e Roccagloriosa. In quest'area l'economia turistica muove ogni anno flussi pari a circa tre milioni di presenze, con il primato di avere ben cinque comuni cilentani nelle prime posizioni nella classifica regionale dei posti letto per abitante (fonte: Agenzia Regionale Campania Turismo). Tuttavia il Cilento presenta carenze infrastrutturali, sia viarie che ferroviarie, che impediscono di esprimere a pieno le potenzialità economiche del territorio;

- per quanto riguarda l'Alta Velocità ferroviaria, il Cilento ne è stato escluso: tra le due ipotesi di percorso immediatamente a sud di Salerno previste nel "Documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria", presentato in Parlamento il 7 aprile 2021, RFI ha optato per la linea interna Battipaglia-Atena-Praia;

- tuttavia l'attuale linea ferroviaria che corre lungo la costa cilentana e che resterà la principale sino all'avvio della nuova tratta (quindi quanto meno fino al 2030), presenta numerose criticità;

- oltre alla messa in sicurezza, i tecnici evidenziano l'importanza di interventi che consentirebbero di mantenere appetibilità e convenienza al transito da parte dei principali vettori ferroviari. I treni veloci, Italo e Frecciarossa, che da alcuni anni collegano il Cilento direttamente con le altre aree del Paese, hanno generato un rilevante incremento dei flussi turistici, con la piena soddisfazione dei vettori, che mirano alla remuneratività dei collegamenti;

- sono urgenti e necessari interventi strutturali e di adeguamento sagome delle gallerie principali, quali la San Cataldo, la Spina, l'Acquabianca, la Fiumicello. In alcuni tratti, per la presenza di fenomeni franosi, vige il limite di velocità a circa 30 Km/h. Tali interventi consentirebbero un aumento della sicurezza della tratta oltre a un aumento della velocità media dei treni;

- il Piano strategico del turismo del 2017, i cui principali obiettivi sono riconfermati nel PNRR, prevede tra i suoi indirizzi quello di trasferire i flussi turistici dal sistema stradale e autostradale a quello ferroviario. Il PNRR prevede un programma per lo sviluppo economico dei piccoli centri, di cui il Cilento interno è costellato, e per il loro rilancio turistico, tramite il programma "Attrattività dei borghi", basato sulla loro rigenerazione turistico culturale;

- è decisivo per lo sviluppo del Cilento valorizzare, mantenere e considerare come asset strategico la tratta ferroviaria Battipaglia Sapri Maratea che peraltro, attualmente, è l'unico percorso per raggiungere in treno la Calabria e la Sicilia;

- non si assisterà a una vera transizione ecologica in Campania se non si provvede ad adeguare, in questa area, un servizio ferroviario essenziale, a fronte di un crescente traffico stradale su di una rete viaria già insufficiente per gli stessi residenti, del tutto inadeguata a supportare le presenze turistiche;

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni interventi per l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione dell'esistente linea tirrenica (Battipaglia-Agropoli-Vallo della Lucania-Sapri, Maratea), chiedendo altresì che entro il 2021 Rete ferroviaria italiana S.p.a. presenti al Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica.

EMENDAMENTI

Art. 46

46.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e le parole: «ridotti di metà» con le seguenti: «ridotti di un quarto».

46.2

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

46.3

LA MURA, NUGNES, FATTORI, LEZZI, GRANATO, GIANNUZZI, MORONESE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo

46.4

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà».

46.5

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1 al secondo periodo sostituire le parole «sono ridotti della metà» con le seguenti «sono ridotti di un terzo».

46.6

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, MININNO, GRANATO, ABATE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni"

Art. 47

47.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4: sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento; sopprimere la parola: giovanile.

b) dopo la parola: femminile. aggiungere il seguente periodo: È altresì requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per l'occupazione giovanile.

c) al comma 7 dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: e sulla base di quanto previsto dal successivo comma 8. d) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: alla stesura delle Linee guida parteciperà il partenariato economico e sociale.

Art. 48

48.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «fondi strutturali dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: anche se accordati prima del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR.»

Conseguentemente, all'articolo 50, dopo le parole: "e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea," ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: "anche se accordati prima del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR."

48.2

LA RUSSA, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 50 del 2016» inserire le seguenti: «, avvalendosi del medesimo soggetto terzo anche con riguardo alle attività di supervisione e monitoraggio delle opere.»

48.3

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvimento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico».

48.4

LA RUSSA, MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Gli operatori economici da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.»

48.5

LA RUSSA, MALAN

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigore della disposizione transitoria di cui all'articolo 216, comma 14, del medesimo decreto legislativo è redatto secondo i contenuti del progetto preliminare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, integrato con gli elaborati previsti qualora il progetto venga posto a base di gara.»

48.6

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, al fine di assicurare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed alla rete diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"»

48.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Valorizzazione delle forniture Made In nei contratti pubblici)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti: "In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394"».

Art. 49

49.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: «la prevalente esecuzione» fino alla fine del numero con le seguenti: «l'integrale esecuzione della categoria prevalente nei lavori o della prestazione principale nei servizi. In ogni caso l'operatore economico deve eseguire in misura prevalente le prestazioni relative agli appalti ad alta intensità di manodopera».

49.2

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il subappaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse all'oggetto sociale del contraente principale.»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «Le stazioni appaltanti» sono sostituite dalle seguenti: «Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, le stazioni appaltanti»;

2) la lettera b) è soppressa;

3) alla lettera c) sostituire le parole: "Il contraente principale", con le seguenti: «Per contratti di lavori, servizi e forniture al di sopra della soglia comunitaria, il contraente principale»

49.3

LA RUSSA, MALAN

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura."»;

Conseguentemente:

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;

b-ter) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 sono soppresse»;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;

c-ter) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

49.4

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti: «c-bis) adottano quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica ai fini dell'articolo 27 del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e

integrazioni; *c-ter*) vincolano le stazioni appaltanti a disporre che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, in caso sia di ricorso al minor prezzo che di utilizzo del criterio dell'offerta economica-mente più vantaggiosa.»

49.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis

(Disposizioni in materia di ritenuta di garanzia)

1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. »

49.0.2

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle procedure e ai contratti di cui gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. »

49.0.3

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di tempi di pagamento)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori. In alternativa, i termini e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai rapporti dell'appaltatore o del sub-appaltatore, del sub-contraente, del contraente generale e del suo affidatario di lavori con i loro fornitori, in relazione a ogni stato di avanzamento delle forniture, previo rilascio del certificato

di pagamento da parte del responsabile organizzativo del committente ai fini dell'emissione della fattura da parte del fornitore."».

49.0.4

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis

(Opere a rete e suddivisione in lotti quantitativi)

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

49.0.5

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con-cessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 » e le parole: « procedura ad evidenza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « le procedure previste dal presente codice »;

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio ».

Art. 50

50.0.1

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

Art. 51

51.1

GASPARRI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso "2.1";

b) alla lettera a), numero 2), sostituire il capoverso "2.2", con il seguente:

«2.2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno venticinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 viene utilizzata la modalità prevista all'articolo 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016".»;

c) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f.1) all'articolo 8, al comma 7 la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche alle procedure sia negoziate che aperte dei settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali."»

51.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) punto 2.1 sostituire la cifra: «139.000» con la seguente: «75.000»;

b) al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2.2 con il seguente: «2.2 di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

51.3

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

2) al comma 5, dopo la lettera a-*quater*) inserire la seguente:

"a-*quinquies*) all'articolo 73, comma 4, le parole: "anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata" è aggiunto il seguente periodo: ", a tal fine per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita certificata Ads, in un numero significativo di regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi originali di interesse generale e per quotidiani a maggiore diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione in termini di vendita nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale"."»

51.4

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. In considerazione della crisi pandemica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni del citato articolo 106.»

51.5

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 la lettera b-*bis* è sostituita dalle seguenti: "b-*bis*) i contratti di servizi; b-*ter*) le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere

innovativo" ;b) al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: "b) per le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato"».

Art. 53

53.1

GASPARRI

Al comma 5 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 36, comma 9-bis, le parole "ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono soppresse.»

53.2

LA RUSSA, MALAN

Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata determinando un "equo prezzo" sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del c.d. criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse); b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a); c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a) ». 2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni: a) se

la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra; b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra; c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata. La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ri-basso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento"».

53.3

GASPARRI

Al comma 5 dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e.1) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, per le gare che non presentano carattere transfrontaliero, la congruità delle offerte è valutata determinando un "equo prezzo"; il RUP o la commissione giudicatrice procedono all'assegnazione della gara, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, come segue:

a) taglio delle ali con accantonamento del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, tenendo conto del c.d. criterio del blocco unitario (le offerte con identico ribasso sono considerate come un'unica offerta: sia che esse si collochino al margine delle ali (a cavallo) sia che si collochino all'interno delle stesse);

b) calcolo della media di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a);

c) calcolo della somma di tutte le offerte ammesse al netto di quelle accantonate nell'operazione di taglio delle ali effettuato ai sensi della lettera a).»

2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La soglia di anomalia sarà determinata in funzione dei valori delle prime due decimali della somma di cui al comma 2, lettera c) con le seguenti indicazioni:

a) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è dispari la soglia di anomalia si ottiene incrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

b) se la seconda cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è pari la soglia di anomalia si ottiene decrementando il calcolo della media di cui al comma 2, lettera b) percentualmente di un valore pari alla prima cifra;

c) qualora la prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte ammesse di cui al comma 3, lettera c) è uguale a zero, la media resta invariata.

La gara è aggiudicata all'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia calcolata. Nel caso in cui la soglia di anomalia risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara la gara è aggiudicata a quest'ultima.

Le offerte formulate dai concorrenti sono espresse in cifra percentuale di ribasso e sono ammesse fino a quattro cifre decimali, eventuali cifre oltre la quarta verranno ignorate. I calcoli intermedi e la soglia di anomalia non sono soggetti ad ulteriori operazioni quali troncamento o arrotondamento.»»

Art. 55

55.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-*bis*). All'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 3-*bis* aggiungere il seguente: « 3-*ter*) In riferimento a quanto indicato nel comma precedente, nelle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 ».

Alla lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis). Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività.

55.2

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un nuovo corso concorso su base regionale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il suddetto concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.»

55.3

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazio-

nale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.»

55.4

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.»

55.5

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNL sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.»

55.6

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dall'anno scolastico 2021/2022, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo in deroga ai vincoli esistenti.»

Art. 56-quater

56-quater.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quinquies.

(Disposizioni in materia di servizi di ristorazione)

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6: 1) la lettera a) è soppressa; 2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «*d-bis*) i servizi aggiuntivi che le società di emissione intendono sottoporre alla rete di esercizi convenzionabili o attualmente in uso dalle stesse con gli esercizi convenzionati»; b) dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente: «*6-ter*. Nei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono previste penali a carico delle società di emissione per il ritardo nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi rispetto ai termini previsti dagli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi. Le penali di cui al presente comma sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,1 per mille e lo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per il recupero delle penali le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi sulla garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104. Le somme così ottenute sono destinate, in misura proporzionale, agli esercizi convenzionati danneggiati dai ritardati adempimenti della società di emissione»».

Art. 57

57.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: « sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1, *a-quater*, » aggiungere le seguenti: « anche in raccordo con quanto previsto nei Programmi Operativi nazionali per il ciclo programmatico 2021-2027, tra-mite ».

b) al comma 1, lettera a), numero 5, sostituire la parola: « adeguano » con la seguente: « integrano ».

57.2

LA RUSSA, MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione della crisi pan-demica in atto e del conseguente aumento del prezzo delle materie prime, per i contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni l'incremento dei costi del servizio è riconosciuto come variante sostanziale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per l'individuazione dei maggiori oneri riconosciuti si applicano le disposizioni dell'articolo 106 medesimo».

ORDINE DEL GIORNO

G57.1

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,

premessi che:

l'articolo 57 del presente decreto apporta numerose modifiche al decreto-legge n. 91 del 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - legge 123/2017) - che ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni - intervenendo su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la *governance* delle ZES, relative a: la composizione del Comitato di indirizzo, la nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l'Agenzia per la Coesione e l'introduzione dell'autorizzazione unica in ottica di semplificazione; l'incremento del limite al credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti;

occorre adottare disposizioni volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «?periferici?» o «?intermedi?» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune;

a tal fine si dovrebbero istituire delle ZES in tali territori prevedendo misure incentivanti per le attività economiche ivi esistenti e nuove, favorendo, altresì, investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, la manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volte a definire le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani.

EMENDAMENTI

57.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Estensione ZES)

1. Tutte le misure previste per le zone economiche speciali individuate ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, sono estese alle aree di crisi industriale complessa.»

Art. 61

61.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.
(Modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b) al comma 3 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le amministrazioni che prevedono termini superiori nell'ambito dei propri regolamenti adeguano gli stessi alle nuove disposizioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Art. 64

64.1

MANGIALAVORI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "pari alla", sono aggiunte le seguenti: "metà della".»

64.2

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, capoverso «Art. 21», sostituire al comma 1 le parole da: «nominati con» fino alla fine del comma con le seguenti: «tra i quali la presenza di ciascun genere non può essere inferiore al 40 per cento, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di venti e non più di venticinque studiosi o studiose definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation, nel rispetto della parità di genere. Il comitato è regolarmente costituito con 10 componenti».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 5.

Art. 65

65.1

LA RUSSA, MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) monitora lo stato di accessibilità per persone con disabilità evidenziandone le criticità e indicando gli interventi prioritari.»

Art. 65-bis

65-bis.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-ter

(Istituzione del Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo)

1. Al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale, ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il «Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo» (CoNSAM).

2. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1: a) ha il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo; b) individua le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione; c) predispone nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa rispetto alle norme individuate di cui alla lettera b); d) predispone con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;

e) è convocato almeno due volte all'anno: il primo giorno lavorativo del mese di maggio ed il primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno.

3. Il Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è composto: a) da un rappresentante della Direzione Generale Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) da un rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; c) dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasporto marittimo.»

Art. 66

66.0.1

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Misura di adeguamento e coordinamento normativo per la riconoscibilità dei veicoli dell'Agenzia delle dogane e Monopoli)

1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: « del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » aggiungere le seguenti: « dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 66-sexies

66-sexies.0.1

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-septies.

(Semplificazioni in materia di erogazione dei risarcimenti per disabili di guerra)

1. All'articolo 155 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, all'articolo 7, comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, gli importi contenuti nelle tabelle C, E, F, G e N, e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 nonché dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.»

66-sexies.0.2

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-septies.

(Interpretazione autentica della proroga di cui all'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. La norma di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia proroga delle concessioni demaniali si interpreta nel senso che la proroga è in ogni caso garantita anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione delle concessioni medesime».

66-sexies.0.3

LA RUSSA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-septies.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto adottato sentita la Conferenza Unificata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, modifica i criteri di allocazione delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, in materia di interventi di rigenerazione urbana, per permettere l'accesso alle predette risorse a tutti i comuni italiani.

2. Il termine per la presentazione degli interventi di cui al comma 1 è prorogato di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.»

EMENDAMENTO
(al disegno di legge di conversione)

Art. 1

X1.1

NUGNES

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «del medesimo Piano, quali il clima», sono inserite le seguenti: «il non arrecare danno significativo (DNSH)»
